

L'AMBIGUA ALTERNATIVA TRA  
COGNITIVISMO E SCETTICISMO  
INTERPRETATIVO

Enrico Diciotti

45

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE, GIURIDICHE, POLITICHE E SOCIALI



*Enrico Diciotti*

*L'AMBIGUA ALTERNATIVA TRA  
COGNITIVISMO E SCETTICISMO  
INTERPRETATIVO*

*WORKING PAPER 45*

2003

*I Working Papers del Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Siena mirano a promuovere la circolazione dei risultati, anche intermedi, delle attività di ricerca svolte nell'ambito del Dipartimento*

**Direttore Responsabile:** Maurizio Degl'Innocenti (*Direttore del Dipartimento*)

**Cura tipografica e stampa:** Roberto Bartali, Silvio Pucci

*Enrico Diciotti*

## L'AMBIGUA ALTERNATIVA TRA COGNITIVISMO E SCETTICISMO INTERPRETATIVO\*

*1. Cognitivismo e scetticismo interpretativo: risposte standard a una domanda ambigua*

*1.1. Cognitivismo e scetticismo interpretativo*

Come è noto, giudici e giuristi esprimono spesso giudizi interpretativi contrastanti, cioè giudizi contrastanti sul contenuto dei testi di legge. Per il fatto che le controversie interpretative sono piuttosto frequenti, nella teoria dell'interpretazione della legge spicca la questione se per alcuni o per tutti i testi di legge vi sia un solo giudizio interpretativo ammissibile o valido, o se, al contrario, per tutti i testi di legge vi sia una pluralità di giudizi interpretativi ammissibili o validi.

Per mettere meglio a fuoco la questione, pensiamo a un problema di matematica o di geometria assegnato agli studenti di un liceo. Sebbene esso abbia una sola soluzione corretta, può accadere – e, anzi, spesso accade

\* Una prima versione di questo lavoro fu scritta dopo aver partecipato a un vivace seminario su una bella relazione di Mauro Barberis (“Lo scetticismo immaginario. Nove obiezioni agli scettici à la génoise”, poi pubblicata in *Analisi e diritto 2000*, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 1-36), tenutosi a Genova, presso il Dipartimento di cultura giuridica “Giovanni Tarello”, il 9 marzo 2001. Riccardo Guastini ne lesse poi una parte, inviandomi alcuni preziosi commenti e suggerimenti. Una versione successiva fu infine discussa in un altro seminario, tenutosi anch’esso presso il Dipartimento di cultura giuridica “Giovanni Tarello”, il 30 maggio 2003. Stampando adesso questa ulteriore versione ringrazio con affetto tutti gli amici genovesi, per l’ospitalità e gli stimoli intellettuali di cui sono loro debitore.

– che gli studenti ne diano soluzioni diverse. È infatti possibile che alcuni di essi (se non tutti) ne diano una soluzione sbagliata.

Ebbene, è ragionevole ritenere che qualcosa di analogo accada nell'interpretazione della legge? Si deve pensare che la pluralità di giudizi contrastanti relativi al contenuto della legge dipenda necessariamente da errori degli interpreti? Oppure, si deve pensare che ai testi di legge possano essere ascritti contenuti diversi, o, addirittura, che *vada bene* tutto ciò che gli interpreti fanno o potrebbero fare, poiché ai testi di legge è ascrivibile qualsivoglia contenuto?

È evidente che la questione non può essere risolta compiendo un'indagine relativa ai contenuti che i giudici e i giuristi, nel nostro o in altri ordinamenti, effettivamente ascrivono ai testi di legge, né rilevando la maggiore o minore frequenza delle controversie riguardo a tali contenuti. A questo riguardo, probabilmente, gli accordi sono molto più rari dei disaccordi; ma sia gli sporadici accordi sia i più frequenti disaccordi potrebbero essere casuali, contingenti, o comunque sprovvisti di qualsiasi senso o rilievo teorico. La questione da affrontare, insomma, non è quali siano i contenuti che in un determinato momento gli interpreti effettivamente ascrivono ai testi di legge, ma è *quali siano i contenuti che tramite l'interpretazione possono, o possono validamente, essere ascritti ai testi di legge*<sup>1</sup>.

I giudizi interpretativi possono essere concepiti come risposte a questioni interpretative, cioè a domande relative al contenuto di testi giuridici normativi, e in primo luogo di testi di legge. È ovvio che, di fatto, a ogni questione interpretativa potrebbero essere date risposte contrastanti. Ma non è ovvio che tutte le risposte che, di fatto, potrebbero essere date a una questione interpretativa *davvero* consistano in (siano da considerare

<sup>1</sup> Soltanto ai giudizi interpretativi effettivamente avanzati in una comunità giuridica sembrano voler indirizzare l'attenzione alcuni studiosi di orientamento “realista”, che sostengono di aderire a una teoria dell'interpretazione (o meglio *alla sola* teoria dell'interpretazione) descrittiva e, quindi, sociologica: ad esempio vedi Chiassoni, “L'ineluttabile scetticismo della «scuola genovese»”, pp. 46-48; Guastini, “Realismo e antirealismo nella teoria dell'interpretazione”, pp. 43-52.

come) giudizi interpretativi. Non deve cioè essere trascurata la possibilità che alcune delle risposte che potrebbero essere date a una questione interpretativa non siano, a ben vedere, risposte a una questione di questo genere, ovvero che, non soddisfacendo determinate condizioni, non consistano in “*veri*” o “*genuini*” giudizi interpretativi.

Tenendo conto di ciò, possiamo dare una prima approssimativa formulazione alla questione da affrontare in queste pagine: gli insiemi di risposte contrastanti che potrebbero essere date alle questioni interpretative formulabili in un ordinamento giuridico contengono un solo “genuino” giudizio interpretativo, oppure contengono una pluralità di tali giudizi? e se contengono una pluralità di tali giudizi, è possibile distinguere tra di essi un solo giudizio valido (in un qualche senso di questa espressione)?

Ai fini della nostra discussione possiamo prendere in considerazione quattro posizioni che forniscono risposte diverse a queste domande: la *posizione cognitivistica estrema*, la *posizione cognitivistica moderata*, la *posizione scettica estrema* e la *posizione scettica moderata*<sup>2</sup>.

Chiamo cognitivista chiunque condivida l’idea che almeno alcuni insiemi di possibili risposte contrastanti a questioni interpretative contengano un solo “genuino” giudizio interpretativo, o un solo giudizio interpretativo valido (in un qualche senso di questa espressione)<sup>3</sup>. Per contro, chiamo scettici tutti coloro che non condividono questa idea.

<sup>2</sup> Ripropongo, in forma leggermente diversa, una distinzione introdotta in Diciotti, *Verità e certezza nell’interpretazione della legge*, pp. 78-82. Più diffusa di questa è la distinzione triadica tra teoria cognitiva (o formalista), teoria scettica e teoria intermedia o mista (sulla cui elaborazione e adozione hanno presumibilmente giocato un ruolo fondamentale le considerazioni sull’interpretazione giuridica contenute in Hart, *Il concetto di diritto*, pp. 146-173): su tale distinzione vedi Carrió, “Sull’interpretazione giuridica”; Guastini, *Il diritto come linguaggio*, pp. 127-131, e *Le fonti del diritto e l’interpretazione*, pp. 334-339; Jori e Pintore, *Manuale di teoria generale del diritto*, pp. 206-209. Per i diversi modi in cui in autori diversi si articola la distinzione tra formalismo, scetticismo e teoria mista, vedi Barberis, “Lo scetticismo immaginario”, pp. 2-4.

<sup>3</sup> Posizioni di questo genere vengono spesso etichettate come formaliste (vedi nota precedente). ‘Formalismo’, però, richiama teorie dell’interpretazione secondo le quali per individuare la disciplina legislativa di ogni possibile caso è sufficiente prendere il considerazione i testi di legge, concepiti semplicemente come insiemi di parole provvise.

In particolare, considero sostenitori dello *scetticismo estremo* coloro che rifiutano, ritenendola insensata, la distinzione tra risposte alle questioni interpretative che consistono in “genuini” giudizi interpretativi e risposte alle questioni interpretative che non consistono in “genuini” giudizi interpretativi, o tra giudizi interpretativi validi e invalidi (in un qualche senso di queste espressioni). Considero invece sostenitori dello *scetticismo moderato* coloro che accettano tali distinzioni, ma ritengono che *nessun insieme* di possibili risposte contrastanti a questioni interpretative *contenga un solo* “genuino” giudizio interpretativo, o un solo giudizio interpretativo valido. Considero poi sostenitori del *cognitivismo moderato* coloro che, oltre ad accettare tali distinzioni, ritengono che *alcuni insiemi* di possibili risposte contrastanti a questioni interpretative *contengano un solo* “genuino” giudizio interpretativo, o un solo giudizio interpretativo valido. Considero infine sostenitori del *cognitivismo estremo* coloro che, oltre ad accettare tali distinzioni, ritengono che *ogni insieme* di possibili risposte contrastanti a questioni interpretative *contenga un solo* “genuino” giudizio interpretativo, o un solo giudizio interpretativo valido.

### *1.2. Vari modi di precisare la domanda cui rispondono cognitivismo e scetticismo interpretativo*

Nel paragrafo precedente ho offerto questa prima formulazione della questione da affrontare: gli insiemi di risposte contrastanti che potrebbero essere date alle questioni interpretative formulabili in un ordinamento

ste di un “proprio”, e/o la volontà dell’autore di tali testi, ovverosia del legislatore (sulle teorie formaliste dell’interpretazione vedi Bobbio, “Formalismo giuridico”, pp. 93-97; Jori, “Formalismo”, pp. 429-431; Tarello, “Formalismo”, pp. 37-48). In questo senso, si può affermare che il formalismo costituisce soltanto una specie del cognitivismo interpretativo, poiché è possibile sostenere che in tutti o in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio interpretativo corretto senza assumere che i testi di legge e/o la volontà del legislatore siano sufficienti per individuare tale giudizio (a questo proposito vedi ad esempio la posizione di Dworkin, “Non c’è davvero soluzione corretta nei casi difficili?”, “Diritto come letteratura” e *L’impero del diritto*).

giuridico contengono un solo “genuino” giudizio interpretativo, oppure contengono una pluralità di tali giudizi? e se contengono una pluralità di tali giudizi, è possibile distinguere tra di essi un solo giudizio valido (in un qualche senso di questa espressione)?

Adesso, si può mettere in evidenza che tale questione è tutt’altro che chiara, poiché contiene, in effetti, una pluralità di questioni che devono essere distinte. Ugualmente, una pluralità di posizioni distinte sono contenute nelle risposte che a tale questione, secondo quanto ho assunto, possono essere date dalle diverse forme di cognitivismo e scetticismo.

Ebbene, precisare e discutere, almeno a grandi linee, alcune delle questioni che costituiscono il terreno del confronto tra cognitivismo e scetticismo, è ciò che mi propongo di fare nelle pagine seguenti. Più precisamente, vorrei suggerire, se non mostrare, due cose diverse. La prima è che una certa nebulosità delle questioni affrontate è probabilmente all’origine di alcuni dei contrasti tra i sostenitori delle diverse posizioni cognitiviste e scettiche, poiché precisando e distinguendo tali questioni sembra ragionevolmente venir meno la possibilità di sostenere, a seconda dei casi, l’una o l’altra di queste posizioni. La seconda è che la gran parte dei contrasti tra i sostenitori delle diverse posizioni cognitiviste e scettiche – siano destinati a dissolversi o a persistere una volta preciseate le questioni sottostanti al dibattito in cui si manifestano – non possono essere imputate a una cattiva conoscenza dell’effettiva attività interpretativa dei giudici e dei giuristi o al mancato apprezzamento di aspetti empiricamente rilevabili di tale attività, perché dipendono principalmente da stipulazioni relative al significato di termini come ‘interpretazione’, ‘significato’, ‘verità’ e da assunzioni relative all’esistenza di cose come regole linguistiche e fatti morali, o principi morali oggettivamente validi<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Alcuni studiosi sembrano talvolta ritenere che una buona teoria dell’interpretazione giuridica debba limitarsi a descrivere le effettive attività compiute da giudici e giuristi. Si può vedere, a titolo di esempio, l’asserzione di Chiassoni, “Archimede o Eraclito?”, p. 556, secondo cui la propria teoria si pone il compito di «descrivere la realtà dell’interpretazione giuridica quale essa è» (un commento a questa asserzione in Barberis, “Teologia dell’interpretazione”, pp. 287-289); oppure le seguenti affermazioni di Guastini, “Realismo e antirealismo nella teoria dell’interpretazione”, p. 43: «La tesi realista in teoria

Quali questioni, dunque, possono essere distinte nell'ampia questione che ho sopra formulato?

Per distinguerle, bisogna innanzitutto osservare che il sintagma ‘interpretazione della legge’ può essere usato in accezioni diverse, per indicare differenti insiemi di attività dei giudici e dei giuristi<sup>5</sup>. Infatti, due di queste accezioni sono particolarmente importanti ai nostri fini. La prima è quella in cui ‘interpretazione della legge’ indica esclusivamente le attività compiute per attribuire significati agli enunciati legislativi. La seconda è quella in cui ‘interpretazione della legge’ indica tutte le attività compiute per ricavare dai testi di legge norme applicabili a casi concreti; tali attività comprendono principalmente quelle compiute per attribuire significati agli enunciati legislativi e quelle compiute per integrare la legge<sup>6</sup>, cioè soprattutto per colmarne le lacune, ove l’integrazione della legge avvenga sulla base della legge stessa (e non di cose come il diritto naturale, la con-

dell’interpretazione è molto semplice: ogni testo normativo – e anzi: ogni singolo enunciato normativo – è, di fatto, interpretato in modi diversi e confliggenti. [...] Se tutti i testi normativi sono, di fatto, interpretati in modi diversi, allora tutti i testi normativi sono suscettibili di interpretazioni diverse. [...] Ogni questione di diritto ammette una pluralità di risposte, nessuna delle quali – per ciò stesso – può darsi “corretta”». Per quanto concerne queste affermazioni, mi limito per adesso a fare la seguente osservazione: il mero fatto che interpreti diversi attribuiscano significati differenti a uno stesso testo di legge non implica *di per sé* che tale testo sia suscettibile di interpretazioni diverse, così come il mero fatto che due liceali diano due diverse soluzioni a un problema di matematica non implica *di per sé* il fatto che quel problema abbia due soluzioni diverse. Del resto, se a un enunciato legislativo fosse attribuito un solo significato (se questo non è finora accaduto, come sostiene Guastini, non si può escludere che accada in futuro), credo che lo stesso Guastini non sarebbe disposto soltanto per questo a sostenere che tale enunciato è suscettibile di una sola interpretazione.

<sup>5</sup> Per alcune di queste accezioni vedi, tra gli altri, Alexy, “Interpretazione giuridica”, pp. 64-70; Barberis, *Filosofia del diritto*, pp. 202-208; Guastini, *Le fonti del diritto e l’interpretazione*, pp. 324, 326-331; Wróblewski, “Il ragionamento giuridico nell’interpretazione del diritto”, pp. 268-270.

<sup>6</sup> Tra queste attività dovrebbero essere menzionate anche quelle compiute per risolvere le antinomie; se qui le tralascio è solo per non dover poi appesantire troppo la discussione.

suetudine o il senso di giustizia del giudice) e conformemente all’idea che la legge abbia un contenuto “implicito” al di là di quanto espressamente dicono gli enunciati legislativi<sup>7</sup>.

Date queste due accezioni di ‘interpretazione della legge’, è possibile distinguere due specie di questioni interpretative, che possiamo chiamare *questioni interpretative in senso specifico* e *questioni interpretative in senso generico*, due specie di risposte alle questioni interpretative e, quindi, due specie di giudizi interpretativi, che possiamo chiamare *giudizi interpretativi in senso specifico* e *giudizi interpretativi in senso generico*<sup>8</sup>. Una questione interpretativa in senso specifico è posta più o meno in questo modo: «Qual è il significato dell’espressione linguistica *E* (una parola, un termine o un enunciato) contenuta nel testo di legge *L*?» Invece, una questione interpretativa in senso generico è posta più o meno in questo modo: «Secondo la legge (cioè considerando sia il significato degli enunciati legislativi, sia il contenuto “implicito” dei testi di legge), quale con-

<sup>7</sup> Assumo qui che la distinzione tra attribuire un significato agli enunciati legislativi e individuare il contenuto隐含的 della legge (ovverosia integrare la legge) sia *prima facie* sensata: nei prossimi paragrafi, individuando un limite dell’interpretazione in senso specifico, cercherò poi di mostrare che è davvero sensata. Si deve però notare che essa è da considerare insensata sulla base di alcune forme particolarmente estreme di scetticismo, secondo le quali gli interpreti possono attribuire qualsiasi significato ai testi di legge, e che è espressamente rifiutata anche da molti autori non aderenti a forme estreme di scetticismo: ad esempio, vedi Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, soprattutto pp. 132-144; Bobbio, *L’analoga nella logica del diritto*, soprattutto pp. 132-135; Caiani, *I giudizi di valore nell’interpretazione giuridica*, pp. 224-232; Esser, *Precomprendere e scegliere nel processo di individuazione del diritto*, pp. 173-176.

<sup>8</sup> I termini ‘interpretazione in senso specifico’ e ‘interpretazione in senso generico’ sono utilizzati da Barberis, *Filosofia del diritto*, pp. 203-204, per tracciare una distinzione analoga a quella che io sto qui tracciando (la differenza tra la mia distinzione e quella di Barberis è che egli indica con ‘interpretazione in senso generico’ «qualsiasi attività compiuta allo scopo o in conseguenza dell’interpretazione in senso specifico: attività come applicare, argomentare, sistemare, dedurre, risolvere antinomie, integrare e così avanti» (p. 204), mentre io indico con la stessa espressione l’insieme delle attività costituito soltanto dall’interpretazione in senso specifico e dalle operazioni compiute per integrare la legge).

seguenza giuridica si connette alla classe di casi *C*?»

Considerando queste due accezioni di ‘interpretazione della legge’, è possibile articolare in due modi diversi la questione relativa alla distinzione tra “genuini” giudizi interpretativi e risposte a questioni interpretative che non consistono in “genuini” giudizi interpretativi, o tra giudizi interpretativi validi e invalidi. In altre parole, è possibile distinguere due diverse questioni laddove, nella formulazione datane all’inizio di questo paragrafo, appariva un’unica questione.

Ma questo non è tutto. Nonostante qualche (intenzionale) ambiguità nel discorso che ho condotto finora, probabilmente si intuisce che porsi l’interrogativo se una determinata risposta a una questione interpretativa consista o non consista in un “genuino” giudizio interpretativo può essere diverso dal porsi l’interrogativo se quella stessa risposta consista o non consista in un giudizio interpretativo valido. Inoltre, si può osservare che l’aggettivo ‘valido’ è ambiguo in questo contesto, in quanto il requisito della validità di un giudizio interpretativo potrebbe essere precisato in molti modi diversi. Qui di seguito sostituirò all’indefinita validità cui ho alluso finora alcune differenti proprietà, o alcuni differenti insiemi di proprietà, che sembrano talvolta porsi al centro del dibattito tra i sostenitori del cognitivismo e dello scetticismo interpretativo. Per riferirmi a tali proprietà parlerò di *verità*, *correttezza*, *fondatezza* e *ragionevolezza* dei giudizi interpretativi.

Ecco, dunque, alcune delle diverse questioni che a mio parere possono essere distinte a partire dall’ampia e poco chiara questione formulata all’inizio di questo paragrafo.

1) È sensato distinguere possibili *risposte a questioni interpretative che consistono in “genuini” giudizi interpretativi* e possibili *risposte a questioni interpretative che non consistono in “genuini” giudizi interpretativi*? E ove ciò sia sensato, in ogni insieme o almeno in alcuni insiemi di possibili risposte contrastanti a questioni interpretative vi è un solo “genuino” giudizio interpretativo?

2) È sensato distinguere tra *giudizi interpretativi veri* e *giudizi interpretativi falsi* (adottando una delle teorie della verità proposte dai filosofi)? E ove ciò sia sensato, in ogni insieme o almeno in alcuni insiemi di possibili

giudizi interpretativi contrastanti (cioè di giudizi interpretativi che forniscono risposte contrastanti a una questione interpretativa) vi è un solo giudizio interpretativo vero?

3) Stipulando che un giudizio interpretativo sia *corretto* in una determinata comunità giuridica *CG* se può essere giustificato sulla base degli argomenti dell'interpretazione il cui uso è consentito in *CG*, è sensato distinguere tra *giudizi interpretativi corretti* e *giudizi interpretativi non corretti* in una comunità giuridica *CG*? E ove ciò sia sensato, in ogni insieme o almeno in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio interpretativo corretto?

4) Stipulando che un giudizio interpretativo sia *fondato* in una determinata comunità giuridica *CG* se può essere giustificato sulla base di (a) argomenti dell'interpretazione il cui uso è consentito in *CG* e (b) giudizi morali validi, è sensato distinguere tra *giudizi interpretativi fondati* e *giudizi interpretativi infondati* in una comunità giuridica *CG*? E ove ciò sia sensato, in ogni insieme o almeno in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio interpretativo fondato?

5) Stipulando che un giudizio interpretativo sia *ragionevole* in una determinata comunità giuridica *CG* se (a) può essere giustificato sulla base di argomenti dell'interpretazione il cui uso è consentito in *CG* e (b) è coerente con i giudizi di valore accettabili in *CG*, è sensato distinguere tra *giudizi interpretativi ragionevoli* e *giudizi interpretativi irragionevoli* in una comunità giuridica *CG*? E ove ciò sia sensato, in ogni insieme o almeno in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio interpretativo ragionevole?

Considerando che, nelle formulazioni di tali questioni, il termine ‘giudizio interpretativo’ può essere inteso nell’accezione in cui indica i giudizi interpretativi in senso specifico oppure nell’accezione in cui indica i giudizi interpretativi in senso generico, abbiamo una lista di dieci questioni da chiarire e discutere.

Queste dieci questioni non sono le sole che potrebbero essere distinte esaminando il terreno su cui si contrappongono cognitivismo e scetticismo interpretativo, ma io credo che siano tra le più rilevanti. Soltanto di esse, ad ogni modo, mi occuperò, cercando succintamente di chiarirle e

di proporne talvolta una soluzione, con la consapevolezza, peraltro, che richiederebbero una discussione assai più estesa e accurata di quella che posso qui condurre. In particolare, mi soffermerò abbastanza lungamente sulla prima, cercando poi di essere più sbrigativo sulle altre.

## *2. Prima questione: “genuini” giudizi interpretativi?*

### *2.1. “Genuini” giudizi interpretativi in senso specifico?*

#### *2.1.1. La posizione dello scetticismo estremo*

Discutere la questione se sia sensata la distinzione tra possibili *risposte a questioni interpretative che consistono in “genuini” giudizi interpretativi* e possibili *risposte a questioni interpretative che non consistono in “genuini” giudizi interpretativi* equivale a discutere la questione dei caratteri che deve avere la risposta a una questione interpretativa per consistere *effettivamente* in un giudizio interpretativo. In riferimento ai giudizi interpretativi in senso specifico, tale questione può anche essere posta nei modi seguenti: è possibile che un parlante proponga come un giudizio interpretativo in senso specifico qualcosa che in effetti non è tale? è sensata qualsiasi affermazione di un parlante secondo cui un certo enunciato legislativo ha un determinato significato? vi sono limiti che circoscrivono i significati che possono essere attribuiti dagli interpreti alle espressioni linguistiche contenute nei testi di legge?

Rispondere negativamente a queste domande significa adottare una posizione di scetticismo estremo, secondo cui non vi è alcun criterio per tracciare la distinzione tra risposte a questioni interpretative che consistono in “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico e risposte a questioni interpretative che non consistono in “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico.

Secondo lo scetticismo estremo, cioè, giudici e giuristi possono spacciare qualunque cosa come risultato dell’attività interpretativa o, in altri

termini, come significato di un enunciato legislativo. Ad esempio, possono sensatamente sostenere che la parola ‘contratto’, contenuta in un testo di legge, ha il significato di albero o di costa marina o di animale domestico, oppure che l’art. 1 cod. pen., «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite», conferisce ai giudici il potere di erogare pene unicamente sulla base delle proprie convinzioni morali.

Se chiarita in questo modo, la posizione dello scetticismo estremo appare immediatamente assurda e, quindi, insostenibile. Bisogna però considerare che essa è stata sostenuta, almeno in apparenza<sup>9</sup>, da studiosi dell’interpretazione giuridica tutt’altro che sprovveduti e può anche essere presentata in modo tale da apparire, almeno a prima vista, abbastanza persuasiva.

<sup>9</sup> In Italia una posizione di questo genere è stata talvolta attribuita agli studiosi della Scuola genovese dell’interpretazione (sulla quale vedi principalmente Barberis, “Lo scetticismo immaginario”, e Chiassoni, “Lineluttabile scetticismo della «scuola genovese»”), e in particolare a Giovanni Tarello e Riccardo Guastini, ma si può dubitare che essi l’abbiano davvero sostenuta. Nelle loro opere si trovano in effetti sia affermazioni apparentemente dubbie, che potrebbero indifferentemente prendersi come espressione di una posizione scettica moderata o di una posizione scettica estrema (ad esempio: «Interpretare è decidere il significato di un testo legislativo» (Guastini, *Dalle fonti alle norme*, p. 87), «L’interpretazione giudiziaria e l’interpretazione ufficiale dell’amministrazione attiva sono [...] decisioni di attribuire [...] un particolare significato a un enunciato normativo preesistente [...]» (Tarello, *L’interpretazione della legge*, p. 65), sia affermazioni che apparentemente esprimono una posizione scettica estrema («le parole hanno solo il significato che viene loro attribuito da chi le usa e/o da chi le interpreta» (Guastini, *Dalle fonti alle norme*, p. 86), «prima dell’attività dell’interprete, del documento oggetto dell’interpretazione si sa solo che esprime una o più norme, non quale questa norma sia o quali queste norme siano» (Tarello, *L’interpretazione della legge*, pp. 63-64)). Tali affermazioni, però, possono anche essere considerate, nel contesto dell’opera di questi autori, come incaute esagerazioni, sfuggite nel corso di un attacco alle posizioni cognitiviste. Un autore che, invece, sembra adottare davvero la posizione dello scetticismo estremo è Troper, “Una teoria realista dell’interpretazione”, pp. 473-493 («Il testo interpretato non ha né può avere altro significato che quello conferitogli dall’autorità competente, anche se in contrasto con tutte le interpretazioni altrui, anche se irragionevole, anche se in contrasto con tutto ciò che si può sapere dell’intenzione dell’autore del testo», p. 476).

Un sostenitore dello scetticismo estremo, infatti, può tranquillamente riconoscere che, *in un certo senso*, un giudice e un giurista *non può* sostenere che il termine ‘legge’ contenuto nell’art. 1 cod. pen. si riferisce alle convinzioni morali dei giudici: non può farlo se vuole essere considerato una persona seria o sana di mente, dato il modo normale di condurre l’interpretazione della legge nella nostra comunità giuridica (ma si potrebbe aggiungere: in tutte le comunità giuridiche che conosciamo)<sup>10</sup>. Però, un giudice o un giurista *può*, *in un altro senso*, sostenere che il termine ‘legge’ contenuto nell’art. 1 cod. pen. si riferisce alle convinzioni morali dei giudici: può farlo nel senso che i testi di legge non hanno *di per sé* alcun significato, per cui non vi è alcun limite o vincolo “oggettivo” all’attività interpretativa, al di là di quanto è contingentemente considerato normale o accettabile in una comunità giuridica.

Insomma, anche se in genere non lo fanno, i giudici e i giuristi potrebbero attribuire alle espressioni contenute nei testi di legge significati (apparentemente) molto stravaganti. Che cosa, infatti, potrebbe impedire loro di far ciò?

Anzi, per quanto riguarda i giudici, si può notare che essi, in quanto applicano la legge prendendo decisioni giuridicamente vincolanti, hanno in definitiva il potere esclusivo di decidere quale sia il significato dei testi di legge. Il carattere vincolante delle loro decisioni, infatti, non dipende dal fatto che essi attribuiscono a tali testi significati (apparentemente) accettabili, invece di significati (apparentemente) stravaganti. Se queste decisioni fossero prese attribuendo significati (apparentemente) stravaganti, nulla muterebbe, poiché le sentenze giudiziali, una volta che siano passate in giudicato, divengono definitivamente valide a prescindere dal loro contenuto<sup>11</sup>. I giudici, insomma, per il fatto che decidono il conte-

<sup>10</sup> Per una spiegazione “realista” dei motivi per cui i giudici non sfruttrebbero a loro piacimento l’ampia libertà, di cui godono in sede di interpretazione, di dare alla legge i contenuti che preferiscono, si può vedere Troper, *Per una teoria giuridica dello stato*, pp. 276-289, e “Una teoria realista dell’interpretazione”, pp. 486-493.

<sup>11</sup> Riprendo, adattandola alla presente discussione, una delle principali argomentazioni dello scetticismo sulle norme esposte da Hart, *Il concetto di diritto*, p. 166.

nuto dei testi prodotti dal legislatore, possono essere considerati *i veri creatori del diritto*.

Una nota obiezione alla posizione dello scetticismo estremo è la seguente: se i testi di legge non avessero di per sé un significato, non sarebbe neppure possibile affermare che il significato di essi è deciso dai giudici, perché non sarebbe possibile distinguere i giudici dagli altri individui, dato che tale distinzione può essere fatta soltanto sulla base dei testi di legge che stabiliscono i caratteri che un individuo deve presentare per essere un giudice<sup>12</sup>. Credo che questa sia una buona obiezione, ma non sono certo che sia decisiva. Il sostenitore dello scetticismo estremo, infatti, potrebbe forse ammettere che i moderni ordinamenti giuridici trovano una condizione della loro esistenza nell'interpretazione sufficientemente concorde di testi che indicano i caratteri di alcuni organi giuridici, tra i quali i giudici, ma replicare che da questo non segue che i giudici non abbiano il potere di attribuire qualsiasi significato ai testi di legge che applicano (anche se non si avvalgono di tale potere in modo evidente, poiché di solito non attribuiscono alla legge significati (apparentemente) troppo stravaganti).

Ma vi sono obiezioni decisive alla posizione dello scetticismo estremo?

Il ragionamento basato sul potere dei giudici, al quale ho sopra brevemente accennato, è in effetti fallace, poiché dal mero fatto che le decisioni giudiziali sono vincolanti non si può ricavare che i testi di legge non abbiano di per sé alcun significato, o che abbiano tutti i significati che ad essi potrebbero essere ascritti dai giudici. Infatti, non è insensato asserire che una determinata decisione giudiziale è giuridicamente vincolante e tuttavia sbagliata, essendo infondata la presa del giudice che essa dipenda dal contenuto della legge. Insomma, non è insensato asserire che i giudici, pur avendo il potere di prendere decisioni vincolanti, possono compiere errori nell'interpretazione della legge, così come possono compierli nel calcolo matematico (se il particolare contenuto di una deci-

<sup>12</sup> Si tratta di una variante del noto argomento contro lo scetticismo sulle norme avanzato da Hart, *Il concetto di diritto*, pp. 160-161.

sione giudiziale fosse la conseguenza di un errore commesso facendo una somma o una sottrazione, noi non diremmo che i giudici hanno il potere di stabilire le regole del calcolo matematico).

Il fatto che sia fallace quel ragionamento non implica però che agli enunciati legislativi non possa in effetti essere attribuito qualsivoglia significato. Resta dunque da trovare una qualche obiezione decisiva alla posizione dello scetticismo estremo.

Ebbene, a questo punto bisogna chiaramente affermare che obiezioni decisive non possono essere trovate in questo campo, se riteniamo che le sole obiezioni decisive a una teoria siano quelle che mettono in evidenza una discrepanza tra essa e il modo in cui vanno le cose. Per fare un esempio, sia i cognitivisti sia gli scettici possono permettersi di riconoscere che, di fatto, i giudici e i giuristi spesso attribuiscono significati differenti ai testi di legge e che può accadere – tutto ciò che non è contrario alle leggi della fisica può accadere – che un giudice o un giurista, per gioco, per provocazione o per follia, sostenga che il termine ‘legge’ contenuto nell’art. 1 cod. pen. si riferisce alle convinzioni morali dei giudici. Le controversie tra le teorie dell’interpretazione dipendono infatti, più che da disaccordi sul modo in cui si svolgono i fatti, sia dalle diverse definizioni di termini come ‘interpretazione’, ‘significato’ e ‘verità’<sup>13</sup>, sia dalle diverse assunzioni relative all’esistenza di entità come le regole linguistiche o i fatti morali. Obiezioni decisive a una teoria dell’interpretazione sono dunque possibili soltanto se vi sono obiezioni decisive relative a definizioni e assunzioni di questo tipo.

A mio parere, vi è un’obiezione piuttosto forte, se non decisiva, concernente l’uso del concetto di interpretazione della legge da parte dello scetticismo estremo. Mi sembra infatti che la posizione dello scetticismo estremo possa essere adottata soltanto a condizione di mutare le comuni regole o convenzioni linguistiche, cioè a condizione di assegnare al termine ‘interpretazione della legge’ (nell’accezione in cui indica l’attribuzione di un significato a un’espressione linguistica) un significato diverso da quello in cui viene comunemente usato.

<sup>13</sup> Cfr. Barberis, “Lo scetticismo immaginario”, pp. 17-20; Luzzati, *L’interprete e il legislatore*, pp. 153-154.

Indubbiamente può accadere che Tizio (un giudice o un giurista) ascriva a un'espressione contenuta in un testo di legge un significato molto stravagante (ad esempio, che dia al vocabolo ‘legge’ contenuto nell’art. 1 cod. pen. un significato in cui indica le convinzioni morali dei giudici), ma se accade questo, oltre a dubitare della salute mentale di Tizio o della sua serietà, noi possiamo sensatamente affermare che Tizio *non ha in effetti svolto, al di là delle sue pretese, un’attività di interpretazione della legge*. Nella nostra lingua, infatti, ‘interpretazione di un enunciato’ e ‘interpretazione di un testo’ non indicano qualunque attività che si concluda con la pretesa di attribuire un significato a un enunciato: questi termini indicano soltanto le attività il cui esito sia l’attribuzione a un enunciato di un suo possibile significato, cioè di un significato che può essere ad esso attribuito *date le regole della lingua in cui esso è formulato* (ed eventualmente alcune specifiche convenzioni valide per il testo interpretato)<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Ho già espresso quest’idea, o più precisamente un’idea quasi uguale a questa, in Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, soprattutto pp. 482-493, e *Verità e certezza nell’interpretazione della legge*, pp. 110-125 (in tali testi assumo, diversamente da quanto faccio nel presente saggio, che tramite l’interpretazione in senso specifico sia possibile attribuire ai termini contenuti nei testi di legge anche significati in cui questi designano casi “contigui” all’area del loro significato letterale, ma ad essa esterni). Idee di questo genere possono trovarsi in svariati autori, tra i quali vedi Aarnio, *The Rational as Reasonable*, pp. 101-102; Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico*, p. 161; Luzzati, *L’interprete e il legislatore*, pp. 152-153; MacCormick, *Ragionamento giuridico e teoria del diritto*, pp. 237-245; Pastore, “Identità del testo, interpretazione letterale e contestualismo nella prospettiva ermeneutica”, soprattutto pp. 161-163; Peczenik, *On Law and Reason*, pp. 390-391; Wróblewski, *The Judicial Application of Law*, p. 97. È da segnalare che quest’idea si trova anche in un autore spesso collocato tra i sostenitori dello scetticismo estremo come Giovanni Tarello: vedi il concetto di significato enunciativo in Tarello, “Introduzione al linguaggio precettivo”, pp. 152-158 (in un commento del pensiero di Tarello, tale concetto è delineato con estrema chiarezza da Chiassoni, “Precetti non logicamente strutturati”, p. 412: «il concetto di “significato enunciativo è un concetto-limite: i.e., rappresenta i limiti che le convenzioni che governano l’uso di espressioni linguistiche in un dato contesto comunicativo pongono alla duttilità semantica e pragmatica di quelle espressioni. In altre parole, il concetto di “significato enunciativo” individua la componente convenzionale, in opposizione alla componente c. d. pragmatica, del significato delle enunciazioni di un enunciato»).

Se qualcuno, leggendo un testo giuridico scritto in italiano, affermasse che la parola ‘legge’ ivi contenuta *significa* le convinzioni morali dei giudici, noi potremmo soltanto pensare che costui sia impazzito, o stia scherzando, o non conosca la nostra lingua e dunque non sappia usare appropriatamente qualche parola di essa (il sostantivo ‘legge’, il verbo ‘significare’, l’espressione ‘convinzioni morali dei giudici’). Più o meno le stesse cose potremmo pensare se qualcuno pretendesse di *aver interpretato* un testo letterario o filosofico come *L’Orlando furioso* o *La scienza nuova*, attribuendo agli enunciati in esso contenuti significati molto distanti da quelli consentiti dalle regole della lingua italiana<sup>15</sup>. Insomma, non sembra sbagliato dire che le parole *significano* qualcosa a prescindere dalla volontà dei singoli interpreti e che ‘*interpretare* un testo’ *significa* attribuire a un testo *uno dei suoi possibili significati*.

Si può dunque sostenere che il sintagma ‘interpretazione della legge’ indica un’attività provvista di vincoli o limiti; cioè che vi sono limiti *da rispettare* per chi voglia svolgere un’attività interpretativa in senso specifico, poiché superarli significherebbe svolgere una diversa attività; insomma che non tutto ciò che si può fare con un testo di legge è interpretazione della legge, o almeno interpretazione della legge in senso specifico. Si può inoltre notare che questi limiti *sono generalmente rispettati* e, dunque, circoscrivono il campo entro il quale si svolge l’attività con cui giudici e giuristi ascrivono significati ai testi di legge. I giudici e i giuristi, infatti, anche se discordano sul preciso significato da attribuire a un enunciato legislativo o a un termine in esso contenuto, concordano generalmente su molte cose sulle quali, ragionevolmente, non potrebbero concordare se non facessero uso delle (medesime) regole linguistiche: ad esempio, concordemente distinguono un enunciato legislativo dall’altro, gli enunciati legislativi che esprimono definizioni dagli enunciati legislativi in cui una conseguenza giuridica è associata a una fattispecie, la parte degli enunciati legislativi che esprime una fattispecie dalla parte degli

<sup>15</sup> C’è insomma una relazione necessaria tra la nozione di significato e la nozione di interpretazione: su questo punto insiste lungamente Villa, “Condizioni per una teoria della interpretazione giuridica”, pp. 167-176.

enunciati legislativi che esprime una conseguenza giuridica<sup>16</sup>.

Se un giudice sostiene di trarre da un enunciato legislativo una norma che questo non può esprimere, date le regole della lingua in cui è formulato, noi possiamo affermare che egli, fingendo di interpretare tale enunciato, ha in effetti creato una nuova norma. La questione se questa norma possa o non possa essere detta valida dipenderà poi da vari fattori, che comprendono da una parte i poteri da riconoscere al giudice conformemente alle norme dell'ordinamento giuridico in cui opera e dall'altra parte i concetti di validità, di norma e di ordinamento giuridico che si ritenga opportuno adottare<sup>17</sup>.

La posizione dello scetticismo estremo può essere sostenuta in due versioni diverse: o negando che vi siano regole linguistiche; o assumendo che vi siano regole linguistiche, ma negando che queste regole debbano necessariamente essere osservate dagli interpreti della legge. Quanto ho detto fin qui non prova che l'una o l'altra versione dello scetticismo estremo sia sbagliata e – ripeto – non vi è alcun fatto o insieme di fatti che possa essere addotto per provare ciò.

Lo scetticismo relativo alle regole linguistiche è senza dubbio possibile, così come è possibile lo scetticismo relativo ai valori, lo scetticismo relativo all'esistenza del mondo esterno e addirittura quello relativo all'esistenza di se stessi. Contro di esso posso soltanto ricordare che le regole linguistiche consentono di dare una plausibile spiegazione al successo,

<sup>16</sup> Cfr. Jori e Pintore, *Manuale di teoria generale del diritto*, p. 208; Luzzati, *L'interprete e il legislatore*, pp. 100-105; Scarpelli, "L'interpretazione", pp. 155-156.

<sup>17</sup> Non è qui possibile chiarire adeguatamente questo punto. Per fare qualche esempio: conclusioni diverse relative alla validità di una norma creata da un giudice possono essere ottenute a seconda che le norme dell'ordinamento in cui il giudice opera conferiscano o non conferiscano ai giudici il potere di creare norme per colmare le lacune della legge, a seconda che si adotti un concetto realista o un concetto rigidamente normativista di validità, a seconda che le norme attributive di potere siano concepite come "macronorme" contenenti tutti i requisiti, formali e sostanziali, che un atto giuridico deve presentare o come norme eterogenee, alcune relative ai requisiti formali e altre ai requisiti sostanziali degli atti giuridici, a seconda che l'ordinamento giuridico sia o non sia concepito come un insieme coerente di norme.

almeno apparente, dei nostri quotidiani tentativi di comunicare con gli altri e sembrano costituire il presupposto di alcune comuni pratiche linguistiche, tra cui l'insegnamento di un corretto modo di parlare ai bambini, la correzione del lessico e della sintassi degli studenti di liceo e degli stranieri che apprendono la nostra lingua, la stesura di dizionari e di testi di grammatica.

Ugualmente possibile è sostenere che le regole linguistiche possono essere completamente disattese nell'interpretazione della legge. Contro questa tesi non posso far altro che rinviare alle mie intuizioni linguistiche, secondo le quali 'interpretazione della legge' si riferisce a un'attività rispettosa delle regole linguistiche, e ricordare che l'attività legislativa non avrebbe senso se non vi fossero limiti, posti dalle regole linguistiche, all'attività interpretativa in senso specifico. La produzione dei testi di legge da parte del legislatore apparirebbe infatti inutile, o insensata, se gli interpreti potessero ricavare da questi testi ciò loro piace maggiormente<sup>18</sup>. Tantoché, mentre può indubbiamente accadere che in comunità giuridiche diverse gli interpreti utilizzino differenti argomenti dell'interpretazione o differenti tecniche interpretative, non sembra possibile che in una comunità giuridica in cui la legge è fonte del diritto gli interpreti non osservino le regole linguistiche.

L'affermazione che le regole linguistiche pongono i limiti dell'interpretazione in senso specifico non è comunque da intendere nel senso

<sup>18</sup> A questo proposito, si può anche notare che se tutti i giudici iniziassero ad applicare norme ottenute attribuendo ai testi di legge significati molto distanti da quelli consentiti dalle regole linguistiche, non solo svolgerebbero una strana attività che non potremmo considerare "interpretativa", ma non si potrebbe neppure affermare che essi applicherebbero *la legge*. Si dovrebbe anzi rilevare che l'ordinamento giuridico sarebbe radicalmente mutato, essendo caratterizzato non più dal rispetto della legge, ma dalla discrezionalità giudiziale. (In Hart, *Il concetto di diritto*, pp. 166-170, questa trasformazione è configurata come un passaggio da un gioco concretamente disciplinato da un arbitro sulla base di regole prestabilite al gioco della «discrezionalità dell'arbitro».) Ma forse, un ordinamento di questo genere, mancando di un insieme di regole applicate in modo sufficientemente concorde da tutti i giudici, non potrebbe neppure più essere considerato un ordinamento giuridico.

che ogni singola espressione deve essere interpretata conformemente a tali regole. In qualche caso, infatti, potrà apparire ragionevole attribuire a una parola *E*, contenuta in un testo di legge, un significato *S* non conforme alle regole linguistiche, sulla base dell'idea che il legislatore, per una "svista"<sup>19</sup>, abbia erroneamente usato *E* in luogo di un'altra parola, provvista del significato *S* conformemente alle regole linguistiche. D'altra parte, nell'interpretazione di qualunque discorso orale o scritto non si può che essere pronti a riconoscere eventuali usi impropri di parole o termini. Si deve però osservare che sviste, usi impropri, o "malapropismi"<sup>20</sup>, possono essere rilevati soltanto presupponendo la validità delle regole linguistiche, sia perché costituiscono casi di deviazione da tali regole, sia perché per individuarli è necessario applicare le regole linguistiche a tutte le componenti di un enunciato e notare come la correzione di un termine in esso contenuto costituisca l'unico mezzo, o il mezzo più semplice, per attribuire ad esso un senso conformemente a tali regole.

### *2.1.2. Il significato letterale dei testi di legge come limite all'interpretazione in senso specifico*

A questo punto è opportuno chiarire un aspetto molto importante: anche se si ammette che la comunicazione linguistica sia disciplinata da un insieme di regole, è ragionevole ritenere che queste regole non siano precisamente individuabili, ovvero che non abbiano un contenuto precisamente determinato. Le regole linguistiche sono infatti di natura consuetudinaria: dipendono dagli effettivi usi linguistici dei parlanti e questi usi non sono perfettamente concordi.

Di fatto, accade che i parlanti non si esprimano esattamente negli stessi modi, cioè che alcuni costruiscano talvolta il proprio discorso e facciano

<sup>19</sup> Sulle "sviste" del legislatore, vedi Luzzati, *La vaghezza delle norme*, pp. 256-258.

<sup>20</sup> Traduco così l'inglese *malapropism*, termine usato per indicare uno sproposito verbale con l'uso di termini altisonanti, ovvero un involontario e comico scambio di una parola per un'altra da parte di un parlante (da Mrs. Malaprop, personaggio della commedia *I rivali* di Richard Brinsley Sheridan).

uso di alcune parole in modi che altri giudicano sbagliati e, a parte questo, accade che quasi ogni parola sia usata in sensi parzialmente diversi da parlanti diversi e anche dai medesimi parlanti in occasioni diverse; a ciò si deve poi aggiungere che vi sono casi in riferimento ai quali alcuni o tutti i parlanti sarebbero incerti se sia o non sia appropriato usare una determinata parola. Per quanto ci riguarda, l'aspetto principale da prendere in considerazione consiste nella parziale diversità degli usi dei termini e delle parole provvisti di un riferimento e nella parziale incertezza relativa ai casi in cui è appropriato usare questi termini e parole.

Se svolgessimo un'indagine sull'uso di una parola *E* da parte di un campione di parlanti, domandando loro, tramite un questionario, se riterrebbero corretto far uso di *E* per riferirsi a una lista di casi, potremmo notare che tutti (o quasi tutti) i parlanti riterrebbero corretto usare *E* in riferimento a determinati casi, che tutti (o quasi tutti) i parlanti non riterrebbero corretto usare *E* in riferimento ad altri casi, ma che vi sarebbero casi in riferimento ai quali quantità variabili di parlanti riterrebbero corretto usare *E*, mentre gli altri non riterrebbero corretto usare *E* o dichiarerebbero la propria incertezza sulla questione se sia o non sia corretto usare *E*.<sup>21</sup> Tenendo conto di ciò, si deve ritenere che le regole linguistiche che vigono in una comunità di parlanti siano parzialmente incerte o provviste di un contenuto parzialmente indeterminato.

Questa parziale indeterminatezza dà luogo alla *vaghezza del significato* delle parole e dei termini che si riferiscono a cose o fatti<sup>22</sup>. Come vedremo,

<sup>21</sup> A questo proposito vedi la rappresentazione grafica della vaghezza, e la relativa discussione, in Black, “Indeterminatezza”, pp. 52-60, e in Diciotti, *Verità e certezza nell’interpretazione della legge*, pp. 119-121.

<sup>22</sup> Sulla vaghezza del significato si può vedere, tra gli altri, Alston, *Filosofia del linguaggio*, pp. 135-152; Black, “Indeterminatezza”, e “Reasoning with Loose Concepts”, pp. 1-12; Carnap, “Significato e sinonimia nelle lingue naturali”, pp. 117-133; Hospers, *An Introduction to Philosophical Analysis*, pp. 67-77; Luzzati, *La vaghezza delle norme*, pp. 3-52; Peirce, “Vague”, p. 748; Russell, “Vagueness”, pp. 84-92; Waismann, “Verifiability”, pp. 122-127. Sulla vaghezza del diritto, o delle norme giuridiche: Carrió, “Sull’interpretazione giuridica”; Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp. 367-376; Engisch, “Introduzione al pensiero giuridico”, pp. 170-172; Hart, *Il*

due sono le cose importanti che la vaghezza del significato consente di chiarire. La prima è che le regole linguistiche circoscrivono in modo non preciso, ma approssimativo, incerto o sfumato l'ambito dei significati che un interprete può attribuire a un'espressione contenuta in un testo di legge. La seconda è quel particolare tipo di *equivocità* – sovente messa in luce dai teorici dell'interpretazione giuridica – delle espressioni contenute nei testi di legge, tale per cui a queste espressioni possono essere attribuiti significati differenti.

Per chiarire queste due cose, bisogna accennare che la vaghezza del significato può essere caratterizzata in due modi diversi, a seconda che il significato sia concepito come riferimento o estensione, oppure come senso o intensione.

Se il significato è concepito come riferimento o estensione, la vaghezza del significato di una parola consiste nell'esistenza di *casi marginali di applicazione*, cioè di casi in riferimento ai quali non è certo se la parola possa o non possa essere usata. Accanto a questi casi marginali possono essere individuati *casi certi di applicazione*, cioè casi in riferimento ai quali la parola certamente può essere usata, e *casi certi di non applicazione*, cioè casi in riferimento ai quali la parola certamente non può essere usata. Il confine tra i casi marginali e i casi certi di applicazione da una parte e i casi certi di non applicazione dall'altra parte non può però essere tracciato con precisione: il significato è come una luce che sfuma nel buio senza che vi sia una precisa linea di demarcazione tra luce piena, mezza luce e oscurità.

Se il significato è concepito come senso o intensione, la vaghezza del significato di una parola consiste nella parziale indeterminatezza delle proprietà che una cosa o un fatto deve presentare per costituire un caso di applicazione della parola. Ad esempio, se prendiamo la parola ‘religione’,

*concetto di diritto*, pp. 148-152, e “Il positivismo e la separazione tra diritto e morale”, pp. 127-143; Luzzati, *La vaghezza delle norme*; Redondo, “Teorías del derecho e indeterminación normativa”, pp. 177-196; Twining e Miers, *Come far cose con regole*, pp. 272-285; Williams, “Language and the Law”; Wróblewski, “Fuzziness of Legal System”, pp. 322-326.

possiamo notare quanto segue: (a) alcuni fenomeni, che certamente costituiscono casi di applicazione di ‘religione’, presentano tutte le proprietà (che possono essere considerate) tipiche delle religioni e, pertanto, possono essere detti *casi paradigmatici* di ‘religione’; (b) la maggior parte dei fenomeni ai quali viene comunemente dato il nome di religione, cioè dei casi certi di applicazione, e tutti i fenomeni ai quali è incerto se possa essere dato il nome di religione, cioè i casi marginali di applicazione, presentano però soltanto qualcuna delle proprietà (che possono essere considerate) tipiche delle religioni e, pertanto, possono essere detti *casi non paradigmatici* di ‘religione’; (c) qualcuna delle proprietà (che possono essere considerate) tipiche delle religioni è infine presentata anche da fenomeni ai quali non può essere dato il nome di religione, cioè da casi certi di non applicazione. Dato tutto ciò, bisogna ammettere che non vi è una determinata proprietà o un preciso insieme di proprietà che un fenomeno deve presentare per essere considerato una religione<sup>23</sup>. Molte religioni consistono in organizzazioni sociali provviste di una casta di sacerdoti, ma non tutte si conformano a questo modello; molte religioni forniscono ai fedeli un codice morale da rispettare, ma alcune non lo fanno; la gran parte delle religioni ha quale elemento fondamentale il culto di una o più divinità, ma alcune (come il buddismo) non contemplano l’esistenza di un dio; ecc. Da questa prospettiva, insomma, le religioni si presentano come fenomeni legati da somiglianze piuttosto appariscenti<sup>24</sup>, ma che non condividono una determinata proprietà o un preciso insieme di proprietà.

<sup>23</sup> La caratterizzazione della vaghezza che sto fornendo è particolarmente appropriata in riferimento alla cosiddetta vaghezza combinatoria (sulla quale vedi Alston, *Filosofia del linguaggio*, pp. 139-148) ed è invece meno appropriata in riferimento alla cosiddetta vaghezza di grado (sulla quale vedi Alston, *Filosofia del linguaggio*, pp. 135-139; Hospers, *An Introduction to Philosophical Analysis*, pp. 68-69). Nel presente contesto, comunque, la distinzione tra questi due tipi di vaghezza non è tanto rilevante da richiedere una trattazione.

<sup>24</sup> Il concetto di vaghezza combinatoria (vedi nota precedente) è strettamente imparentato con il noto concetto di “somiglianze di famiglia” presente in Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, §§ 65-67.

Orbene, per il fatto che le parole hanno un significato vago, cioè un significato che è come una luce che sfuma gradualmente nel buio, assai incerta è la linea di confine tra ciò che è interpretazione in senso specifico e ciò che non lo è. Infatti, considerando la questione dalla prospettiva del significato come riferimento, quale significato può, ad esempio, essere attribuito alla parola ‘religione’ tramite un “genuino” giudizio interpretativo in senso specifico? Un significato che comprenda anche la cosiddetta Chiesa di scientologia? Anche i gruppi esoterici? Anche i culti satanici? Anche la psicanalisi o il comunismo, dal momento che sembrano sensate, e sono abbastanza ricorrenti, affermazioni con cui, magari con qualche sfumatura polemica o ironica, psicanalisi e comunismo sono collocati tra le religioni (o forse la psicanalisi e il comunismo sono religioni solo in senso metaforico? ma dove si colloca precisamente il confine tra usi propri di un termine e metafore?)?

Dunque, non si può che ammettere l’incertezza della distinzione tra le possibili risposte a questioni interpretative che consistono in “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico e le possibili risposte a questioni interpretative che non consistono in giudizi di questo genere. Ma ammettere l’incertezza di questa distinzione non equivale a negarla: ad esempio, non equivale a negare che non costituisca un “genuino” giudizio interpretativo in senso specifico l’ipotetica affermazione secondo cui la parola ‘religione’, contenuta in un determinato testo, indica lo schermo del computer con cui sto scrivendo o l’aria che in questo momento respiro<sup>25</sup>.

Inoltre, per il fatto che non vi è un preciso insieme di proprietà che una cosa o un fatto deve presentare per costituire un caso di applicazione di una parola, vi sono generalmente diversi modi in cui l’interprete può precisare le proprietà denotate da una parola (cioè il suo senso o intensione)

<sup>25</sup> A meno che nel testo, preso nel suo significato letterale, sia affermato che lo schermo di un computer è una “religione”. È difficile immaginare un’affermazione sensata in cui venga detta un cosa di questo genere, ma si può ad esempio pensare a qualcuno che, attratto maniacalmente dagli schermi dei computer, trova infine uno schermo provvisto ai suoi occhi di tali virtù da fargli affermare con passione, o con un po’ di autoironia, che quello schermo è “la sua religione”.

*in una specifica occorrenza testuale*, per cui quella parola può risultare *equivoca* in un testo.

Già considerando i casi marginali di applicazione delle parole, si può affermare che ad una stessa parola possono essere attribuiti dagli interpreti molti differenti significati non contrastanti con le regole linguistiche: ad esempio, alla parola ‘religione’ può essere attribuito un significato in cui indica la Chiesa di scientologia e i culti satanici, ma non i gruppi esoterici, un altro significato in cui indica i gruppi esoterici e i culti satanici, ma non la Chiesa di scientologia, un altro significato in cui indica i culti satanici, ma non la Chiesa di scientologia e i gruppi esoterici, ecc. Ma gli spazi in cui gli interpreti possono muoversi risultano tanto più ampi in quanto le regole linguistiche non indicano un preciso insieme di proprietà che una cosa o un fatto deve presentare per essere un caso di applicazione di una parola. Date queste condizioni, infatti, una parola può essere usata nel discorso in vari sensi, per indicare classi diverse di fenomeni che condividono insiemi diversi di proprietà, cosicché ad essa, nelle sue concrete occorrenze testuali, possono poi essere attribuiti dagli interpreti sensi diversi: sensi in cui si riferisce a insiemi più o meno ampi di casi marginali e, eventualmente, anche a insiemi più o meno ampi di casi centrali di applicazione. Per fare un esempio, in un certo contesto ‘religione’ può essere usata per indicare soltanto le organizzazioni sociali provviste di una casta sacerdotale e caratterizzate dal culto di una divinità, in un altro contesto può essere usata per indicare tutti i sistemi di credenze che si basano sull’esistenza di una divinità, in un altro contesto può essere usata per indicare tutte le credenze adottate in modo fideistico, ecc. Così come può essere usata in molti sensi diversi, ‘religione’ può essere interpretata in molti sensi diversi: interpreti diversi possono cioè attribuire a ‘religione’ l’uno o l’altro dei possibili sensi in cui può essere usata, leggendo l’enunciato che la contiene nell’uno o nell’altro dei differenti contesti rilevanti in cui può essere ragionevolmente collocato<sup>26</sup>. Infatti, gli interpreti giustificano l’attribuzione di significati

<sup>26</sup> Tale equivocità, dipendente dalla vaghezza dei termini contenuti nei testi di legge, coincide a mio modo di vedere con l’“ambiguità” che alcuni autori attribuiscono agli enunciati legislativi, mettendo magari in evidenza (vedi ad esempio Guastini, *Il diritto*

diversi ai testi di legge adducendo argomenti dell'interpretazione differenti, e addurre uno o più argomenti dell'interpretazione per giustificare l'attribuzione di un significato *S* a un enunciato legislativo *F* equivale grosso modo a collocare *F* nel particolare contesto testuale e/o extratestuale in cui assume il significato *S*<sup>27</sup>.

Questa concreta equivocità, determinata dalla possibilità di usare una parola in sensi diversi, non deve essere confusa con l'*ambiguità semantica*, alla base della quale stanno la polisemia, cioè il fatto che alcune parole hanno una pluralità di significati (ad esempio, ‘calice’ significa sia un tipo di bicchiere sia una parte del fiore), e l’omonimia, cioè il fatto che vi sono parole differenti che si scrivono e/o si pronunciano nello stesso modo (ad esempio, ‘miglio’ è la grafia di due parole differenti, una che indica una graminacea e un’altra che indica una misura itineraria)<sup>28</sup>. Sebbene consista in un fenomeno diverso dalla vaghezza, l’ambiguità semantica ha tuttavia, ove si prenda in considerazione l’attività interpretativa, esiti in qualche misura analoghi a quelli della vaghezza. Infatti, se un termine contenuto in un testo è ambiguo, ad esso possono essere attribuiti significati diversi; ciascuno di questi significati, però, essendo determinato dalle regole linguistiche, sarà vago e dunque diversamente precisabile dagli interpreti. Nel caso di ambiguità, quindi, vi è una doppia equivocità: un’equivocità dovuta alla polisemia o all’omonimia e un’altra equivocità dovuta alla vaghezza<sup>29</sup>.

come *linguaggio*, p. 143, e “Realismo e antirealismo nell’interpretazione giuridica”, p. 43) che ciascun enunciato legislativo diviene particolarmente “ambiguo” ove sia preso in considerazione unitamente ad altri enunciati legislativi, ovverosia – nel linguaggio che qui sto usando – ove sia collocato in un determinato contesto testuale (o, volendo usare un termine tecnico: in un determinato co-testo).

<sup>27</sup> Per questo modo di concepire gli argomenti dell’interpretazione vedi ad esempio Wróblewski, “Il ragionamento giuridico nell’interpretazione del diritto”, pp. 274-275.

<sup>28</sup> Sull’ambiguità vedi Ullmann, *Semantica*, pp. 249-306.

<sup>29</sup> In parte diverso sarebbe il discorso da fare riguardo all’ambiguità sintattica, che pure talvolta si presenta nei testi di legge (su questo tema vedi soprattutto Ross, *Diritto e giustizia*, pp. 117-121, e Tarello, *L’interpretazione della legge*, pp. 119-123). Credo però che l’ambiguità sintattica possa essere trascurata in questa sede, sia perché è relativamente poco frequente nei testi di legge, sia perché trattandone non si aggiungerebbe nulla di rilevante al quadro delineato in queste pagine.

In conclusione: le regole linguistiche pongono i limiti entro i quali si svolge l'interpretazione in senso specifico; questi limiti sono incerti e tuttavia non del tutto evanescenti; l'area di significato (o, nel caso di ambiguità, le aree di significato) che essi approssimativamente delimitano è quella (o sono quelle) nel cui ambito possono essere diversamente rita-gliate le aree dei significati attribuibili a un'espressione linguistica tramite l'interpretazione in senso specifico<sup>30</sup>. Per dire diversamente quest'ultima cosa: si può ritenere che le regole linguistiche pongano un limite all'interpretazione della legge in quanto, sulla base di esse, una parola o un termine *E* contenuto in un enunciato legislativo *F* ha un'area di significato (inteso come riferimento o estensione) tanto ampia quanto è ampia la somma delle aree dei significati (intesi come riferimento o estensione) che ad *E* possono essere attribuiti dagli interpreti in tutte le possibili occorrenze di *F*.

<sup>30</sup> Volendo utilizzare una terminologia nota agli studiosi di Hans Kelsen, si potrebbe affermare che l'interpretazione in senso specifico comporta una scelta nell'ambito di uno "schema" o una "cornice" di possibili significati di un testo di legge (vedi Kelsen, La dottrina pura del diritto, pp. 381-387). Il concetto kelseniano di "cornice" è stato recentemente ripreso da Riccardo Guastini per illustrare la propria teoria moderatamente scettica dell'interpretazione; ma, a mio parere, non è del tutto chiaro il modo in cui Guastini concepisce tale "cornice". In "Realismo e antirealismo nella teoria dell'interpretazione", egli sembra sostenere che l'accertamento dei significati che si collocano all'interno della "cornice" possa consistere: «(a) nel constatare le diverse interpretazioni che un certo enunciato normativo ha, di fatto, ricevuto, i diversi significati che gli sono stati attribuiti, ad esempio dai giudici, o dai giuristi, o dagli uni e dagli altri [...]; (b) nel congetturare i diversi significati possibili di un enunciato, tenendo conto delle regole della lingua, delle tecniche interpretative in uso, delle tesi dogmatiche diffuse nella cultura giuridica presente, etc.» (p. 51). In "Les juges créent-ils du droit? Les idées de Alf Ross", egli invece afferma che «ogni disposizione [...] ha un significato equivoco o indeterminato. Dunque, ammette una pluralità di interpretazioni, cioè esprime non una sola regola [...], ma una "cornice" di significati: una pluralità di regole alternative». Ebbene, mi sembra evidente che una cosa sia una "cornice" costituita dai significati che, di fatto, sono stati attribuiti a un enunciato legislativo dai giudici e dei giuristi, un'altra cosa una "cornice" costituita dai significati che un enunciato legislativo è *in grado* di esprimere: potrebbe infatti darsi il caso che qualche giudice o giurista di fatto attribuisca a un enunciato legislativo un significato che esso *non è in grado* di esprimere.

Il significato che sulla base delle regole linguistiche può essere attribuito alle parole e ai termini contenuti negli enunciati legislativi, o agli enunciati legislativi nel loro complesso, può essere detto *significato letterale*<sup>31</sup>. I significati, compresi entro i confini del significato letterale, che possono essere attribuiti dagli interpreti ad una parola o un termine contenuto in un enunciato legislativo, o ad un enunciato legislativo complessivamente considerato, possono essere detti significati *post interpretationem*.

Per completezza, si dovrebbe aggiungere che il significato letterale degli enunciati legislativi dipende non soltanto dalle regole linguistiche, ma anche da specifiche convenzioni valide per i testi di legge<sup>32</sup>. Tra queste spicca quella per cui enunciati legislativi in cui una fattispecie è connessa a una conseguenza giuridica tramite verbi al presente o al futuro indicativo devono essere intesi come enunciati prescrittivi e non come enunciati descrittivi, sebbene la loro formulazione consenta in astratto

<sup>31</sup> Vari sono i modi di concepire il significato letterale da parte dei linguisti e da parte dei giuristi nella loro concreta attività di interpretazione della legge: su di essi, vedi Chiassoni, “Significato letterale”, pp. 8-50; Mazzarese, “Interpretazione letterale”, soprattutto pp. 98-109; Luzzati, *La vaghezza delle norme*, pp. 201-228.

<sup>32</sup> Vedi Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, soprattutto p. 349. La nozione di significato letterale che qui adotto è simile a quella che Pierluigi Chiassoni, in una lista di nozioni di significato letterale utilizzate dai giuristi, denomina significato “semantico-grammaticale” e, guardando invece alle elaborazioni teoriche dei linguisti, coinciderebbe con la nozione di significato letterale di Jerry Fodor e Jerrold Katz, ove quest’ultima fosse integrata con alcuni assunti contestuali dai quali non si può prescindere nell’interpretazione dei testi di legge (sia sul significato “semantico-grammaticale” sia sulla nozione del significato letterale di Fodor e Katz, vedi Chiassoni, “Significato letterale”, pp. 12-19, 40-44). Searle, “Literal Meaning”, pp. 117-136, elabora alcune note obiezioni alla concezione del significato letterale come significato determinato unicamente dalle regole linguistiche ed avanza, per contro, l’idea che il significato letterale di un enunciato dipenda necessariamente da «un insieme di assunzioni di fondo relative al contesto in cui l’enunciato potrebbe essere appropriatamente proferito» (p. 177): credo però che riguardo a queste obiezioni siano sufficienti le osservazioni contenute in Chiassoni, “Significato letterale”, pp. 24-26, e Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp. 352-354 e nota 79, p. 353.

di considerarli enunciati descrittivi<sup>33</sup>. Comunque sia, senza approfondire tale questione, credo che la caratterizzazione fin qui fornita del significato letterale sia sufficiente per i nostri fini.

Vi è semmai un’ultima questione da mettere in luce in vista della discussione sulle posizioni del cognitivismo moderato e dello scetticismo moderato. La questione è se le regole linguistiche pongano un limite, per così dire, soltanto esterno o anche interno all’interpretazione in senso specifico della legge.

Si può dire che le regole linguistiche pongono un *limite esterno* all’interpretazione in senso specifico della legge per il fatto che – come ho già detto – non costituisce un “genuino” giudizio interpretativo in senso specifico l’affermazione che un termine *E*, contenuto in un enunciato legislativo, esprime il significato *S1*, ove in *S1* sia compreso un caso certamente esterno all’area del significato letterale di *E*: ad esempio, non costituirebbe un “genuino” giudizio interpretativo in senso specifico l’ipotetica affermazione che il sostantivo ‘religione’, contenuto in un determinato enunciato legislativo, si riferisce anche agli schermi dei computer o all’aria che respiriamo. Ebbene, si potrebbe dire che le regole linguistiche porrebbero anche un *limite interno* all’interpretazione in senso specifico della legge se non costituisse un “genuino” giudizio interpretativo in senso specifico l’affermazione che un termine *E*, contenuto in un enunciato legislativo, esprime il significato *S2*, ove in *S2* *non* sia compreso un caso *paradigmatico* di *E* nel proprio significato letterale, cioè un caso che presenta tutte le proprietà (che possono essere considerate) tipiche dei casi denotati da *E*: ad esempio, se non costituisse un “genuino” giudizio interpretativo l’affermazione che il sostantivo ‘religione’, contenuto in un determinato enunciato legislativo, non si riferisce al cattolicesimo o all’islamismo dei sunniti, cioè a quei fenomeni sociali che presentano tutte le proprietà tipiche delle religioni; oppure (per riprendere noti casi “di scuola”) l’affermazione secondo cui ‘veicolo’ non denota gli autocarri, o quella secondo

<sup>33</sup> Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, p. 349 (nel corso di un esame delle nozioni di significato letterale, si sofferma su questo aspetto Chiassoni, “Significato letterale”, pp. 33-38, 41-43).

cui ‘animali’ non denota i canarini<sup>34</sup>.

L’interpretazione restrittiva della legge consiste in (o meglio, può essere considerata come) un’attività interpretativa in senso specifico tramite la quale a un’espressione contenuta nella legge viene attribuito un significato *post interpretationem* che è *evidentemente* meno ampio di quello letterale<sup>35</sup>. L’interpretazione restrittiva si ha cioè se a un termine *E* viene attribuito un significato *post interpretationem* che non comprende la gran parte dei casi marginali, e magari alcuni casi certi, di *E* (nel suo significato letterale). Ecco, la questione dei limiti interni dell’interpretazione in senso specifico coincide con la questione se tramite l’interpretazione restrittiva sia possibile escludere dal campo di applicazione di un termine *E* una o più cose o fatti che, date le regole linguistiche, costituirebbero casi paradigmatici di *E*: ad esempio, tramite l’interpretazione restrittiva è possibile attribuire al termine ‘religione’, nell’ambito di un determinato testo, un significato in cui non designa il cattolicesimo e/o l’islamismo dei sunniti? Oppure, chi facesse ciò travalicherebbe i limiti dell’interpretazione in senso specifico, poiché tra i significati possibili di ‘religione’ non ve n’è uno in cui il cattolicesimo o l’islamismo sunnita non siano religioni?

Tale questione, ancora una volta, è relativa al significato di ‘interpretazione’, e ad essa non è possibile dare una risposta certa. Si può ritenere che la risposta più ragionevole sia che l’interpretazione in senso specifico abbia non solo limiti esterni, ma anche limiti interni. A sostegno di questa risposta si potrebbe notare che non è sensato affermare, se non in sensi

<sup>34</sup> Per il caso in cui una regola relativa ai “veicoli” può non applicarsi a un autocarro, vedi Fuller, “Positivism and the Fidelity to Law”, pp. 662-663; per il caso in cui una regola relativa ai “custodi con animali” può non applicarsi ai custodi con canarini, vedi Ross, *Diritto e giustizia*, p. 112.

<sup>35</sup> Uso ‘interpretazione restrittiva’ in uno dei suoi possibili significati, dato che questa espressione, così come ‘interpretazione estensiva’, non ha in effetti un significato univoco nei discorsi dei giuristi: sulle nozioni di interpretazione estensiva e interpretazione restrittiva, vedi ad esempio Aarnio, *The Rational as Reasonable*, pp. 101-102; Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico*, pp. 155-163; Guastini, *Distinguendo*, pp. 177, 179-180, 182-183; Peczenik, *On Law and Reason*, pp. 388-391; Ross, *Diritto e giustizia*, pp. 140-142.

ironici del tutto estranei ai testi di legge<sup>36</sup>, che il cattolicesimo non è una religione, o che un autocarro non è un veicolo, o che un canarino non è un animale. Ma qualcuno potrebbe forse sostenere che l'interpretazione in senso specifico abbia solo limiti esterni, e non anche limiti interni, poiché non sarebbe insensato affermare che *nel linguaggio della legge* il cattolicesimo non è una religione, o che un autocarro non è un veicolo, o che un canarino non è un animale.

Comunque sia, è importante notare quanto segue: assumere che vi siano limiti interni all'interpretazione in senso specifico non equivale a negare la possibilità che un caso paradigmatico di applicazione di un termine *E* (preso nel suo significato letterale) sia escluso dal campo di applicazione di *E* successivamente a un'attività interpretativa in senso generico. Si può infatti ritenere che un'esclusione di questo genere sia possibile se l'interprete può stabilire che vi è un'eccezione *implicita* nella legge, tale per cui un determinato caso paradigmatico è sottratto al campo di applicazione della norma la cui formulazione contiene il termine *E* (cioè se l'interprete, tramite la sua attività, può integrare il testo di legge, *aggiungendo* ad esso un'eccezione o una clausola limitativa della portata di una norma espressa da un enunciato legislativo)<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> L'ironia, così come la metafora e l'allegoria, oltre a comportare il superamento dei limiti posti dal significato letterale, costituisce un registro linguistico ovviamente estraneo ai testi di legge (nel senso che un ovvio e pacifico presupposto dell'attività interpretativa è che le espressioni contenute nei testi di legge non sono da intendere in senso ironico): su questo punto, vedi Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, particolarmente pp. 299, 342-345.

<sup>37</sup> Si potrebbe parlare a questo proposito (adottando un'efficace espressione di Guastini, *Lezioni sul linguaggio giuridico*, p. 95) di un *enunciato legislativo apocrifo*. L'attività con la quale i giudici e i giuristi introducono eccezioni nella legge tramite enunciati legislativi apocrifi è direttamente o indirettamente tematizzata dalla teoria del diritto e dell'interpretazione giuridica sotto le voci “dissociazione” (vedi ad esempio Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp. 322, 451-455; Guastini, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, pp. 423-424; Perelman, *Logica giuridica nuova retorica*, pp. 90-91), “riduzione teleologica” (vedi ad esempio Alexy, “Interpretazione giuridica”, p. 70; Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico*, pp. 286-291; Pawłowski, *Introduzione alla metodologia giuridica*, pp. 124-126), “lacune assiologiche” (vedi ad esempio Alchourrón e Bulygin, *Normative Systems*, pp. 106-110).

### *2.1.3. La posizione del cognitivismo estremo e l'interpretazione secondo la volontà del legislatore*

Assumendo che sia possibile tracciare la distinzione tra possibili risposte a questioni interpretative che costituiscono “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico e possibili risposte a questioni interpretative che non costituiscono giudizi di questo genere, ci si può interrogare se vi siano questioni interpretative le cui possibili risposte comprendono un solo “genuino” giudizio interpretativo in senso specifico.

La prima posizione da esaminare a questo proposito è quella del cognitivismo estremo, secondo la quale ogni questione interpretativa ammette, come risposta, un solo “genuino” giudizio interpretativo. Come è facile accorgersi, però, questa posizione è insostenibile (e, con ogni probabilità, non è mai stata sostenuta).

Evidentemente, la posizione del cognitivismo estremo non può essere sostenuta ove si adotti il concetto di interpretazione della legge chiarito nei paragrafi precedenti e si ritenga che le parole e i termini contenuti nei testi di legge abbiano, conformemente alle regole linguistiche, significato vago. Infatti, se ‘interpretare la legge’ significa attribuire ai testi di legge un significato consentito dalle regole della lingua in cui sono formulati e se i termini contenuti nei testi di legge hanno un significato vago, vi sono certamente questioni interpretative che ammettono come risposta una pluralità di “genuini” giudizi interpretativi contrastanti. Ad esempio, se, conformemente alle regole linguistiche, *C* costituisce un caso marginale di applicazione di un termine *E* contenuto in un testo di legge, sono possibili almeno due “genuini” giudizi interpretativi contrastanti, uno secondo cui *E* designa *C* e uno secondo cui *E* non designa *C*.

Ma la posizione del cognitivismo estremo non può ragionevolmente essere sostenuta neppure respingendo il concetto di interpretazione chiarito nelle pagine precedenti o assumendo che le parole e i termini contenuti nei testi di legge non abbiano significato vago.

Respingendo il concetto di interpretazione che qui è stato adottato, qualcuno potrebbe concepire l’interpretazione della legge come l’insieme delle attività svolte per attribuire ai testi di legge un significato conforme

alla volontà del legislatore<sup>38</sup>. Oppure, respingendo l'idea dell'indeterminatezza dei testi di legge, qualcuno potrebbe far propria una concezione realista del linguaggio, per cui i concetti indicati dalle espressioni linguistiche sarebbero entità indipendenti dalle convenzioni linguistiche e suscettibili di essere conosciute. Ma né l'una né l'altra concezione consentono ragionevolmente di sostenere la posizione del cognitivismo estremo secondo cui ogni questione interpretativa ammette, come risposta, un solo "genuino" giudizio interpretativo<sup>39</sup>.

Infatti, sia la concezione dell'interpretazione giuridica come indagine sulla volontà del legislatore sia la concezione realista dei significati si limitano a ridurre l'attività interpretativa dei giuristi a un'attività conoscitiva: l'interpretazione consiste secondo l'una nell'attività svolta per conoscere la volontà del legislatore e secondo l'altra nell'attività svolta per conoscere i significati delle espressioni contenute nei testi di legge. Secondo esse, in altri termini, i giudizi interpretativi sono, o sono assimilabili ai, giudizi teorici, cioè ai giudizi che riferiscono fatti e la cui verità può essere concepita nei termini di una corrispondenza con i fatti. Da ciò segue che i giudizi interpretativi espressi dai giuristi sono veri o falsi, a seconda che corrispondano o non corrispondano alla realtà cui fanno riferimento, ma non segue che ogni questione interpretativa ammette come risposta un solo "genuino" giudizio interpretativo. Allo stesso modo, dall'idea che vi sia una realtà dei fatti che è oggetto dell'indagine delle scienze fisiche può seguire che i giudizi degli scienziati siano giudizi teorici veri o falsi, ma non che ogni questione scientifica ammetta come risposta un solo

<sup>38</sup> Questa posizione può essere paradigmaticamente ascritta alla cosiddetta Scuola dell'esegesi, sulla quale vedi Bobbio, *Il positivismo giuridico*, pp. 66-84; Bonnecase, *L'Ecole des Exégèse en droit civil*; Tarello, "La Scuola dell'esegesi e la sua diffusione in Italia", pp. 69-101.

<sup>39</sup> Si tratta peraltro di concezioni piuttosto svalutate e poco attraenti per l'odierna teoria dell'interpretazione giuridica. Comunque, per una recente teoria dell'interpretazione giuridica che fa propria la posizione del realismo linguistico, vedi Moore, "A Natural Law Theory of Interpretation", pp. 288-338; recenti rivalutazioni dell'intenzione del legislatore sono invece contenute in Marmor, *Interpretation and Legal Theory*, e in Raz, "Intention in Interpretation", pp. 249-286.

“genuino” giudizio teorico.

Con ciò si potrebbe concludere il discorso sul cognitivismo estremo. Però, prima di passare ad altro, è opportuno mettere in luce l'inaccettabilità delle concezioni che riducono l'interpretazione giuridica a un'attività di conoscenza del “reale” significato delle parole contenute nei testi di legge o a un'attività di conoscenza della volontà del legislatore.

Innanzitutto, si deve osservare che queste concezioni attribuiscono agli interpreti il compito di conoscere realtà la cui esistenza è molto dubbia o problematica. Da una parte, infatti, non è chiaro come possano esistere precisi significati delle espressioni linguistiche laddove nei fatti possiamo cogliere soltanto usi convenzionali, sfrangiati ed incerti, delle parole; e ugualmente oscuro è come questi significati possano essere conosciuti. Dall'altra parte, non è chiaro come possa esservi una volontà del legislatore che consente di precisare in ogni circostanza il contenuto dei testi di legge laddove nei fatti possiamo osservare una certa quantità di individui che approvano una legge avendo spesso intendimenti in parte diversi e generalmente solo un'idea approssimativa delle circostanze in cui la legge dovrà essere applicata; e ugualmente oscuro è come questa volontà possa essere conosciuta.

Inoltre, anche assumendo che non siano illusorie le realtà linguistiche e psicologiche cui fanno riferimento le due concezioni, si deve notare che entrambe le concezioni restringono in modo inaccettabile il significato dell'espressione ‘interpretazione della legge’. Infatti, i giudici e i giuristi svolgono molte diverse operazioni al fine di precisare o stabilire il significato dei testi di legge e tutte queste operazioni sono comunemente indicate con il termine ‘interpretazione della legge’. Né la concezione realista del linguaggio né la concezione soggettivista dell'interpretazione possono però ragionevolmente concepire tutte queste operazioni come parte dell'attività interpretativa, perché alcune di esse non possono essere considerate necessarie per la conoscenza dei significati propri delle parole contenute nei testi di legge o della volontà del legislatore. Per esemplificare: se si assume che le parole della legge abbiano di per sé un preciso significato, si deve anche assumere che la conoscenza di questo debba essere ottenuta senza tenere in alcun conto la volontà di coloro che hanno

approvato la legge, perché anch'essi, come ogni altro individuo, possono sbagliarsi sul significato proprio delle parole che usano. E ancora: se si assume che il significato delle parole della legge dipenda esclusivamente dalla volontà del legislatore, si deve anche assumere che la conoscenza di questo debba essere ottenuta senza tenere in alcun conto il contenuto dei principi di una Costituzione emanata successivamente alla legge oggetto di interpretazione, poiché non è possibile che il legislatore volesse produrre una legge conforme al contenuto di una Costituzione non ancora venuta a esistenza.

Dunque, se si assume che l'interpretazione in senso specifico della legge comprenda esclusivamente le attività compiute per conoscere il significato proprio dei testi di legge, oppure esclusivamente le attività compiute per conoscere la volontà del legislatore, si concepiscono come attività non interpretative molte delle attività che sono compiute da giudici e giuristi per attribuire un significato agli enunciati legislativi e che sono comunemente indicate con il sintagma ‘interpretazione della legge’. Si restringe cioè drasticamente il significato di ‘interpretazione della legge’, mutando in modo evidente i comuni usi linguistici. Il risultato di questa definizione sembra essere, invece di una teoria che intende fornire un quadro soddisfacente delle attività interpretative dei giudici e dei giuristi, un tentativo di ridefinire radicalmente il quadro delle operazioni consentite agli interpreti.

#### *2.1.4. Le posizioni del cognitivismo moderato e dello scetticismo moderato*

Veniamo adesso alle posizioni del cognitivismo moderato e dello scetticismo moderato. In riferimento al problema se vi siano questioni interpretative che ammettono, come risposta, un solo “genuino” giudizio interpretativo in senso specifico, le posizioni del cognitivismo moderato e dello scetticismo moderato possono essere distinte così: secondo il cognitivismo moderato, alcune questioni interpretative ammettono come risposta un solo “genuino” giudizio interpretativo in senso specifico, mentre altre ammettono come risposta una pluralità di “genuini” giudizi interpretativi contrastanti; secondo lo scetticismo moderato, ogni que-

stione interpretativa ammette come risposta una pluralità di “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico. La domanda che si pone è: quale di queste due posizioni è da adottare?

Se si accettano le assunzioni fatte fin qui, la risposta a questa domanda è: dipende. Dipende da ulteriori assunzioni relative al contenuto delle questioni interpretative e al contenuto degli insiemi di possibili risposte contrastanti a tali questioni. Per mettere in luce questo aspetto, è bene distinguere innanzitutto due specie di questioni e di giudizi interpretativi: *questioni e giudizi relativi al senso* di un’espressione linguistica e *questioni e giudizi relativi al riferimento* di un’espressione linguistica.

Una questione interpretativa relativa al senso di un’espressione linguistica ha come risposta appropriata un’esplicazione del senso dell’espres-sione, ovvero un’elencazione delle proprietà che una cosa o un fatto deve o non deve presentare per costituire un caso di applicazione dell’espres-sione. Questa risposta consiste in un giudizio interpretativo *relativo al senso* di un’espressione linguistica ed è provvista di una formulazione di questo genere: «La parola ‘religione’, contenuta nell’enunciato legislativo *F*, indica (non indica) fenomeni provvisti dei caratteri *P*, *Q* e *R*». Una questione interpretativa relativa al riferimento di un’espressione linguistica ha come risposta appropriata un’indicazione di casi cui l’espressione linguistica si applica o non si applica. Questa risposta consiste in un giudizio interpretativo *relativo al riferimento* di un’espressione linguistica ed è provvista di una formulazione di questo genere: «I fenomeni *A*, *B*, *C*, sono (non sono) casi di ‘religione’».

Ebbene, se adesso prendiamo in considerazione le questioni interpre-tative relative al senso di espressioni linguistiche e gli insiemi di possibili risposte contrastanti a tali questioni, possiamo porre il seguente inter rogativo: (a) in risposta a una questione di questo genere devono essere forniti elenchi delle proprietà che ogni cosa o fatto deve presentare per costituire un caso di applicazione di un termine e (b) ogni insieme di risposte contrastanti di cui si deve tener conto comprende tutte le rispo-ste che potrebbero essere date a una questione di questo genere? Da una risposta affermativa a tale interrogativo segue che la posizione da adottare è quella dello scetticismo moderato; da una risposta negativa può invece

seguire che la posizione da adottare è quella del cognitivismo moderato.

Infatti, se (a1) in risposta a una questione interpretativa relativa al senso devono essere forniti elenchi delle proprietà che ogni cosa o fatto deve presentare per costituire un caso di applicazione di un termine e (b1) ogni insieme di risposte contrastanti di cui si deve tener conto comprende tutte le risposte che potrebbero essere date a una questione di questo genere, e se inoltre il senso delle parole contenute nei testi di legge è vago nel modo che ho chiarito precedentemente, dobbiamo concludere che ogni insieme di possibili risposte contrastanti a questioni relative al senso contiene una pluralità di “genuini” giudizi interpretativi. Ciò in quanto, per ogni termine  $E$  contenuto in un testo di legge, sono possibili molte precisazioni diverse della proprietà o delle proprietà che una cosa o un fatto deve presentare per costituire un caso di applicazione di  $E$ . Per capirci, alla questione relativa al senso di un termine  $E$  sarà possibile rispondere con un “genuino” giudizio interpretativo  $GI_1$ , secondo cui un caso è designato da  $E$  solo se presenta i caratteri  $P, Q, R$ , con un altro genuino giudizio interpretativo  $GI_2$ , secondo cui un caso è designato da  $E$  solo se presenta i caratteri  $Q, R, S$ , con un altro genuino giudizio interpretativo  $GI_3$ , secondo cui un caso è designato da  $E$  solo se presenta i caratteri  $P$  e  $Q$ , ecc.

Invece, se (a1) in risposta a una questione interpretativa relativa al senso devono essere forniti elenchi delle proprietà che ogni cosa o fatto deve presentare per costituire un caso di applicazione di un termine, ma (b2) tra gli insiemi di risposte contrastanti di cui si deve tener conto ve ne sono alcuni che comprendono esclusivamente coppie di risposte contraddittorie che potrebbero essere date a una questione di questo genere, e se inoltre vi sono (così come ho assunto precedentemente) limiti esterni dell’interpretazione in senso specifico, dobbiamo concludere che vi sono insiemi di possibili risposte contrastanti a questioni interpretative relative al senso che contengono un solo “genuino” giudizio interpretativo. Infatti, se vi sono casi esterni al significato letterale di un termine, vi sono anche insiemi di proprietà che un termine, nel suo significato letterale, *certamente non designa*: dunque, se vi sono limiti esterni all’interpretazione, vi sono coppie di risposte contraddittorie a questioni relative al

senso che contengono un solo “genuino” giudizio interpretativo. Si tratta di quelle coppie che contengono una risposta secondo cui un caso è designato da un termine *E* solo se presenta i caratteri *P, Q, R* e una risposta secondo cui un caso non è designato da *E* se presenta i caratteri *P, Q, R*, ove i caratteri *P, Q, R* *non siano certamente designati* da *E* nel suo significato letterale. Ad esempio, una coppia di possibili risposte contrastanti alla questione del senso della parola ‘religione’, contenuta in un testo di legge, è composta dalle seguenti risposte: «Una religione è un miscuglio di vari gas, costituito soprattutto da azoto e ossigeno, che ne rappresentano circa il 99% del volume», «Una religione non è un miscuglio di vari gas, costituito soprattutto da azoto e ossigeno, che ne rappresentano circa il 99% del volume»: ebbene, se vi sono limiti esterni all’interpretazione, questa coppia di risposte contrastanti contiene un solo “genuino” giudizio interpretativo, poiché la prima risposta *non* è un giudizio di questo genere.

Una conclusione favorevole al cognitivismo moderato può essere conseguita anche assumendo che (a2) una risposta a una questione interpretativa relativa al senso di un termine *E* possa essere data utilizzando un’espressione provvista esattamente del medesimo significato letterale di *E* e che (b1) ogni insieme di risposte contrastanti di cui si deve tener conto comprenda tutte le risposte che potrebbero essere date a una questione di questo genere, se inoltre si assume che l’interpretazione in senso specifico abbia anche limiti interni, oltre che limiti esterni, e che vi siano espressioni provviste esattamente del medesimo significato letterale. Infatti, se vi sono espressioni equivalenti nel significato, vi sono allora coppie di risposte contraddittorie a questioni relative al senso che contengono un solo “genuino” giudizio interpretativo: tali coppie comprendono una risposta secondo cui un termine ha il significato indicato da un’espressione ad esso equivalente e un’altra risposta secondo cui lo stesso termine non ha il significato indicato da tale espressione.

Ad esempio, se ‘maschio non sposato’ ha esattamente il significato di ‘celibe’ (è sostituibile a ‘celibe’ in ogni possibile enunciato e il suo significato è vago allo stesso modo di quello di ‘celibe’), allora vi è un “genuino” giudizio interpretativo in senso specifico concernente il significato di

‘celibe’ al quale non possono essere contrapposti altri “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico. Questo è il giudizio secondo cui ‘celibe’ significa maschio non sposato, perché, se vi sono limiti esterni e limiti interni all’interpretazione in senso specifico, non si può sensatamente sostenere che ‘celibe’ significa qualcosa di diverso da maschio non sposato, come ad esempio maschio non sposato con un’età superiore ai quaranta anni, o maschio sposato, o femmina non sposata, o animale da cortile, o albero da frutto (tramite “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico si può precisare in molti modi diversi il significato di ‘maschio’ e di ‘non sposato’, ma questi giudizi non si contrappongono al giudizio secondo cui ‘celibe’ significa ‘maschio non sposato’)⁴⁰.

Anche se si ammette che vi siano espressioni provviste esattamente del medesimo significato, non si può però negare che esse sono piuttosto rare e che l’esistenza di esse ha scarsa rilevanza nell’interpretazione giuridica, poiché un giudizio come quello secondo cui ‘celibe’ significa maschio non sposato, se davvero non serve a precisare il significato, ovvero a ridurre la vaghezza del senso, di ‘celibe’, è un giudizio che non svolge alcuna funzione nell’attività o nell’argomentazione di un giudice o di un giurista. Ciò non toglie comunque che se vi sono espressioni provviste del medesimo significato, sulla base delle assunzioni sopra chiarite dobbiamo concludere che la posizione da accogliere è quella del cognitivismo moderato.

E veniamo adesso alle questioni interpretative relative al riferimento di espressioni linguistiche e agli insiemi di possibili risposte contrastanti a tali questioni, ponendo il seguente interrogativo: (a) in risposta a una questione relativa al riferimento di un termine devono essere forniti elenchi di tutti i casi di applicazione del termine e (b) ogni insieme di risposte contrastanti di cui si deve tener conto comprende necessariamente tutte le risposte che potrebbero essere date a una questione di questo genere? Da

<sup>40</sup> L’attività interpretativa può infatti essere condotta a differenti livelli di precisione e i giudizi interpretativi elaborati a differenti livelli di precisione possono non essere contrastanti, pur essendo diversi (in proposito vedi Diciotti, *Verità e certezza nell’interpretazione della legge*, pp. 84-86).

una risposta affermativa a tale interrogativo segue infatti che la posizione da adottare è quella dello scetticismo moderato; da una risposta negativa può invece seguire che la posizione da adottare è quella del cognitivismo moderato.

Infatti, se (a1) in risposta a una questione interpretativa relativa al riferimento devono essere forniti elenchi di tutti i casi di applicazione di un termine e (b1) ogni insieme di risposte contrastanti di cui si deve tener conto comprende tutte le risposte che potrebbero essere date a una questione di questo genere, e se inoltre il riferimento delle parole contenute nei testi di legge è vago nel modo che ho chiarito precedentemente, dobbiamo concludere che ogni insieme di possibili risposte contrastanti a questioni relative al riferimento contiene una pluralità di “genuini” giudizi interpretativi. Ciò in quanto per ogni termine *E* contenuto in un testo di legge sono possibili molte precisazioni diverse della classe di casi denotati da *E*. Per capirci, alla questione relativa al riferimento di un termine *E* sarà possibile rispondere con un “genuino” giudizio interpretativo *GI1*, secondo i casi designati da *E* sono *A, B, C, D*, con un altro genuino giudizio interpretativo *GI2*, secondo cui i casi designati da *E* sono *A, B, C*, con un altro genuino giudizio interpretativo *GI3*, secondo cui i casi designati da *E* sono *A, B, D*, ecc.

Invece, se (a1) in risposta a una questione interpretativa relativa al riferimento devono essere forniti elenchi di tutti i casi di applicazione di un termine, ma (b2) tra gli insiemi di risposte contrastanti di cui si deve tener conto ve ne sono alcuni che comprendono esclusivamente coppie di risposte contraddittorie che potrebbero essere date a una questione di questo genere, e se inoltre vi sono limiti esterni dell’interpretazione in senso specifico, dobbiamo concludere che vi sono insiemi di possibili risposte contrastanti a questioni interpretative relative al riferimento che contengono un solo “genuino” giudizio interpretativo. Infatti, se vi sono casi esterni al significato letterale di un termine e limiti esterni all’interpretazione, vi sono coppie di risposte contraddittorie relative al riferimento di un termine che contengono un solo “genuino” giudizio interpretativo. Si tratta di quelle coppie che contengono una risposta secondo cui un termine *E* si riferisce all’insieme dei casi *A, B, C* e una risposta secondo cui *E*

non si riferisce all'insieme dei casi *A*, *B*, *C*, ove almeno uno di questi casi *non sia certamente designato* da *E* nel suo significato letterale. Ad esempio, una coppia di possibili risposte contrastanti alla questione del riferimento della parola ‘religione’, contenuta in un testo di legge, è composta dalle seguenti risposte: «Sono religioni il cattolicesimo, l’ebraismo e l’aria che respiriamo», «Non sono religioni il cristianesimo, l’ebraismo e l’aria che respiriamo»: ebbene, se vi sono limiti esterni all’interpretazione, questa coppia di risposte contrastanti contiene un solo “genuino” giudizio interpretativo, poiché la prima risposta *non è* un giudizio di questo genere.

Si può assumere che giudizi interpretativi relativi al riferimento siano espressi dai giudici ogni volta che essi compiono un atto di sussunzione, cioè ogni volta che comprendono un caso concreto nella classe di casi indicata da un’espressione linguistica contenuta in un testo di legge. Si potrebbe dubitare che i giudizi interpretativi relativi al riferimento, e con essi i giudizi con cui i giudici operano sussunzioni, siano autonomi rispetto ai giudizi interpretativi relativi al senso, ritenendo che i giudizi della prima specie presuppongano necessariamente giudizi della seconda specie, per il fatto che è possibile affermare che un’espressione linguistica *E* si riferisce a determinati casi solo avendo prima individuato o stabilito il senso di *E*. Ma a questo proposito si possono fare almeno due considerazioni rilevanti in tema di applicazione giudiziale della legge. Innanzitutto, è ovvio che il giudizio secondo cui un’espressione linguistica *E* si riferisce a un caso *C* presuppone il giudizio che *E* si riferisce a casi provvisti dei caratteri rilevanti di cui *C* è provvisto, ma se l’affermazione che *C* è un caso di applicazione di *E* è pacificamente condivisa, non è richiesto al giudice di giustificarla chiarendo il senso di *E*: ad esempio, se nella comunità giuridica non vi è alcun dubbio che il cattolicesimo sia una confessione religiosa, il giudice può limitarsi ad applicare al cattolicesimo una norma giuridica che, secondo la sua formulazione, è relativa alle ‘confessioni religiose’. Inoltre, è presumibile che un giudice, così come ogni altro individuo, talvolta “sia certo” che *E* si riferisce a un caso *C* senza “essere certo” dei caratteri che ogni cosa o fatto deve presentare per essere un caso di *E*: ad esempio, può “essere certo” che il cattolicesimo sia una confessione religiosa senza “essere certo” dei caratteri rilevanti che

un qualsiasi fenomeno deve presentare per essere un caso di applicazione di ‘confessioni religiose’.

Ad ogni modo, se concepiamo come giudizi interpretativi relativi al riferimento i giudizi con cui i giudici operano sussunzioni, e se inoltre assumiamo che l’interpretazione della legge in senso specifico presenti anche limiti interni, oltre che limiti esterni, possiamo anche assumere che molti dei giudizi effettivamente espressi giudici nell’operare sussunzioni facciano parte di coppie di possibili risposte a questioni interpretative relative al riferimento e che in queste coppie siano i soli “genuini” giudizi interpretativi.

Infatti, se vi sono limiti interni all’interpretazione, dato un caso *C*, paradigmatico di una parola *E* intesa nel suo significato letterale, l’affermazione che *C* non è un caso di applicazione di *E* non consiste in un “genuino” giudizio interpretativo, mentre consiste in un “genuino” giudizio interpretativo l’affermazione che *C* è un caso di applicazione di *E*. Ad esempio, se vi sono limiti interni all’interpretazione e se il cattolicesimo è un caso paradigmatico di ‘religione’, l’affermazione che il cattolicesimo non è un caso di ‘religione’ non consiste in un “genuino” giudizio interpretativo, mentre consiste in un “genuino” giudizio interpretativo l’affermazione che il cattolicesimo è un caso di ‘religione’.

Come si vede, le conclusioni cui siamo pervenuti dipendono da varie assunzioni, tra cui quelle relative al significato di ‘interpretazione’, di ‘significato’, di ‘questione interpretativa’ e di ‘giudizio interpretativo’, e non da fatti rilevabili tramite un’osservazione dell’attività dei giudici e dei giuristi. La ragionevolezza di alcune assunzioni da cui dipendono tali conclusioni può ovviamente essere messa in dubbio. Inoltre, si potrebbe anche sostenere che queste assunzioni non sono più o meno ragionevoli di altre, poiché costituiscono semplici stipulazioni alle quali altre potrebbero essere sostituite. Questa posizione, però, implicherebbe che l’adozione dell’una o dell’altra posizione scettica o cognitivista non può avere alcuna ragione a suo fondamento e che, insomma, ogni discussione sul valore di queste posizioni sia insensata.

A una posizione di questo genere non ho nulla da opporre, se non che prendendola per buona si dovrebbe considerare insensata la gran parte

delle discussioni svolte nella teoria del diritto sul concetto di norma, di ordinamento giuridico, di validità, ecc. Anche queste discussioni, infatti, dipendono principalmente da assunzioni contrastanti che possono essere considerate come semplici stipulazioni relative al significato di termini come ‘norma’, ‘ordinamento giuridico’, ‘validità’, ecc.

## 2.2. “Genuini” giudizi interpretativi in senso generico?

Nelle pagine precedenti ho assunto che sia utile e sensata la distinzione tra possibili risposte a questioni interpretative che consistono in “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico e possibili risposte a questioni interpretative che non consistono in giudizi di questo genere, per il fatto che non ogni affermazione con cui un giudice o un giurista potrebbe pretendere di ascrivere un contenuto alla legge può essere concepito come un giudizio relativo al significato di enunciati legislativi. Inoltre, ho anche incidentalmente asserito che alcuni dei risultati che, ai fini dell’applicazione della legge, non possono essere ottenuti tramite “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico, possono essere ottenuti tramite giudizi interpretativi in senso generico.

Ebbene, adesso si pone la seguente questione: si può tracciare una distinzione tra possibili risposte a questioni interpretative in senso generico che costituiscono “genuini” giudizi interpretativi in senso generico e possibili risposte a questioni interpretative in senso generico che non costituiscono giudizi di questo genere? Ovvero: così come vi sono limiti all’attività interpretativa in senso specifico, vi sono anche limiti all’attività interpretativa in senso generico? Ovvero: si può sostenere che tramite giudizi interpretativi in senso generico non è possibile attribuire alla legge qualsiasi contenuto?

Ricordo che un giudizio interpretativo in senso generico è un giudizio secondo cui la legge connette una determinata conseguenza giuridica a una determinata fattispecie. La questione che si presenta è dunque se qualsiasi affermazione secondo cui la legge connette una determinata conseguenza giuridica a una determinata fattispecie consista *effettivamente* in un giudizio interpretativo in senso generico, ovverosia in un

“genuino” giudizio interpretativo in senso generico.

Ora, si deve considerare che alcuni giudizi interpretativi in senso generico possono essere fatti discendere esclusivamente da giudizi interpretativi in senso specifico. Certamente un giudizio interpretativo in senso generico  $G$ , secondo cui la legge connette la conseguenza giuridica  $R$  alla classe di casi  $C$ , può essere fatto discendere esclusivamente da un giudizio interpretativo in senso specifico se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) vi è un enunciato legislativo  $F$  che, in uno dei suoi possibili significati, esprime la norma  $N$ , secondo la quale al verificarsi di  $C$  deve seguire  $R$ ; (b) non vi sono enunciati legislativi diversi da  $F$  che, in qualcuno dei loro possibili significati, esprimono una norma incompatibile con  $N$ . Per contro – se tralasciamo la possibilità di antinomie – certamente il giudizio interpretativo in senso generico  $G$  non può essere fatto discendere esclusivamente da un giudizio interpretativo in senso specifico nella seguente circostanza: non vi è alcun enunciato legislativo che, in uno dei suoi possibili significati, esprime la norma  $N$ , secondo la quale al verificarsi di  $C$  deve seguire  $R$ .

Dunque – se tralasciamo la possibilità di antinomie – un giudizio interpretativo in senso generico che non può essere ricavato esclusivamente da un giudizio interpretativo in senso specifico deve essere necessariamente ottenuto anche tramite un *ragionamento integrativo* della legge, ovvero sia un ragionamento che a partire da quanto esprimono gli enunciati legislativi consente di ricavare il “contenuto implicito” dei testi di legge. Nella nostra comunità giuridica è ammesso il ricorso a differenti schemi di ragionamento integrativo, ai quali può essere dato il nome di *argomenti integrativi* e che sono distinguibili in argomento dell’*analogia legis*, argomento dell’*analogia iuris*, argomento *a contrario*, argomento della dissoziazione (su alcuni di questi argomenti mi soffermerò in seguito).

Ebbene, se ogni giudizio interpretativo in senso generico fosse ricavabile esclusivamente da un giudizio interpretativo in senso specifico, la questione posta nel presente paragrafo avrebbe un’ovvia risposta, che ripeterebbe, *mutatis mutandis*, la risposta data nel paragrafo precedente alla questione della distinzione tra possibili risposte a questioni interpretative che consistono in “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico

e possibili risposte a questioni interpretative che non consistono in giudizi di questo genere. In altri termini, se vi è una difficoltà nel risolvere il problema che adesso si pone, dipende dai giudizi interpretativi in senso generico che non possono essere ricavati esclusivamente da giudizi interpretativi in senso specifico.

Ancora una volta, comunque, mi sembra che la difficoltà sia tutta concettuale. La soluzione del problema dipende infatti dalla risposta a queste domande: come dobbiamo definire l'interpretazione in senso generico e i giudizi interpretativi in senso generico?

Per la precisione, mi sembra che la difficoltà stia in ciò: non è chiaro quali condizioni debbano essere soddisfatte affinché si possa ritenere che l'affermazione *G*, secondo cui la legge connette la conseguenza giuridica *R* a una classe di casi *C*, esprima un "genuino" giudizio interpretativo in senso generico, ove *G* non dipenda esclusivamente da un giudizio interpretativo in senso specifico, e per chiarire queste condizioni bisogna affrontare domande relative ai ragionamenti integrativi alle quali non può essere data una risposta certa e, soprattutto, alle quali non può venire una risposta dall'osservazione dei fatti.

Ecco una di queste domande: i ragionamenti integrativi che consentono di ottenere o giustificare un "genuino" giudizio interpretativo in senso generico sono soltanto quelli ammessi nella comunità giuridica in cui tale giudizio è adottato? Le questioni che qui si pongono sono due: (1) se sia sensato parlare di ragionamenti adeguati per l'individuazione del contenuto implicito dei testi di legge (ovverosia per integrare la legge) a prescindere da una specifica comunità giuridica in cui sia ammesso l'uso di alcuni ragionamenti per questo fine; e (2) ove ciò sia sensato, se i ragionamenti adeguati per l'individuazione del contenuto implicito dei testi di legge (ovverosia per integrare la legge) coincidano perfettamente con i ragionamenti che per questo fine sono ammessi nella comunità giuridica in cui è adottato il giudizio interpretativo preso in considerazione. In riferimento alla nostra comunità giuridica, tali questioni possono trovare una delle seguenti risposte (la scelta tra la risposta (i) e la risposta (ii) è qui indifferente): (i) è sensato parlare di ragionamenti adeguati per l'individuazione del contenuto implicito dei testi di legge soltanto in rife-

rimento ai ragionamenti che nell'ambito di una comunità sono ammessi per questo fine, e, dunque, in relazione alla nostra comunità giuridica, ai ragionamenti che in essa sono ammessi per questo fine (e che vanno sotto il nome di argomento dell'*analogia legis*, argomento dell'*analogia iuris*, argomento *a contrario*, argomento della dissociazione); (ii) è sensato parlare di ragionamenti adeguati per l'individuazione del contenuto implicito dei testi di legge a prescindere dai ragionamenti che nell'ambito di una comunità sono ammessi per questo fine, ma i ragionamenti adeguati per l'individuazione del contenuto implicito dei testi di legge coincidono perfettamente con quelli ammessi nella nostra comunità giuridica; (iii) è sensato parlare di ragionamenti adeguati per l'individuazione del contenuto implicito dei testi di legge a prescindere dai ragionamenti che nell'ambito di una comunità sono ammessi per questo fine, e questi ragionamenti non coincidono con quelli ammessi nella nostra comunità giuridica (ovverosia, vi sono altri ragionamenti integrativi oltre a quelli che vanno sotto il nome di argomento dell'*analogia legis*, argomento dell'*analogia iuris*, argomento *a contrario*, argomento della dissociazione).

Ecco un'altra di queste domande: ove si adotti la posizione (i) o la posizione (ii), gli argomenti integrativi ammessi nella nostra comunità giuridica consentono di ottenere o giustificare qualsiasi affermazione con cui un giudice o un giurista potrebbe pretendere di attribuire alla legge un determinato contenuto?

Ecco un'altra di queste domande: le stesse norme dell'ordinamento giuridico, prescrivendo o vietando l'uso di alcuni argomenti integrativi, determinano una distinzione tra ciò che è e ciò che non è un'attività di integrazione della legge, ovvero una distinzione tra ciò che è e ciò che non è un "genuino" giudizio interpretativo in senso generico? Per chiarire questa domanda, possiamo ad esempio notare che nel nostro ordinamento giuridico è posto un divieto di integrare la legge penale tramite gli argomenti dell'*analogia legis* e dell'*analogia iuris*. Ebbene, dato questo divieto, dobbiamo assumere che non costituisca integrazione della legge l'attività con cui un giudice o un giurista individui un contenuto implicito *N* della legge penale tramite un argomento analogico e che, dunque, non esprima un "genuino" giudizio interpretativo in senso generico la

sua affermazione secondo cui la legge penale contiene  $N$ ? Si può ritenere che, dato questo divieto, una decisione giudiziale giustificata da un'affermazione di questo genere non sarebbe, in un qualche senso, valida: ma il concetto di “genuino” giudizio interpretativo in senso generico dipende dai criteri della validità delle decisioni giudiziali contingentemente stabiliti dalle norme di un ordinamento giuridico?

Queste domande, qui formulate con qualche approssimazione, mettono in evidenza non solo che sono varie le difficoltà che si presentano a chi voglia affrontare la questione posta in queste pagine, ma anche che per risolvere tale questione devono essere prese strade molto distanti da quelle che in genere attraggono l’interesse dei giuristi e dei teorici del diritto. Pertanto, non cercherò qui di dare un’esauriente risposta a tutte queste domande, e tanto meno mi soffermerò su altre che potrebbero essere poste; vorrei però abbozzare una risposta alla seconda domanda, che mi sembra più vicina ai consueti interessi di giuristi e teorici del diritto.

Ai fini della nostra discussione tale domanda può essere precisata, e ridotta nella sua portata, nel modo seguente: assumendo che la legge fornisca espressamente una lista di tutte le possibili conseguenze giuridiche (e che dunque la legge non possa essere integrata aggiungendo a tale lista conseguenze giuridiche non espressamente stabilite), sulla base di “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico e degli argomenti integrativi ammessi nella nostra comunità giuridica (cioè dell’argomento dell’*analogia legis*, dell’argomento dell’*analogia iuris*, dell’argomento *a contrario* e dell’argomento della dissociazione) è possibile ottenere o giustificare giudizi interpretativi in senso generico contrari per ogni classe di casi (cioè: per ogni classe di casi  $C$ , è possibile giustificare sia il giudizio secondo cui la legge connette una conseguenza  $R$  a  $C$  sia il giudizio secondo cui la legge non connette  $R$  a  $C$ )?

Ebbene, non è difficile mostrare che per ogni classe di casi  $C$  vi è una coppia di “genuini” giudizi interpretativi in senso generico contrari, i quali sono giustificabili sulla base di “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico e degli argomenti integrativi ammessi nella nostra comunità giuridica.

Se assumiamo che i testi di legge abbiano un significato letterale prov-

visto delle caratteristiche indicate nei precedenti paragrafi, possiamo affermare che per ogni classe di casi  $C$  vi sono le seguenti possibilità. (a) La possibilità che  $C$  cada nell'area del significato letterale, ma non costituisca un caso paradigmatico di applicazione, di un termine  $E$  che, nell'ambito di un enunciato legislativo  $F$ , esprime la fattispecie di una norma  $N$  che ai casi denotati da  $E$  connette una conseguenza giuridica  $R$ . (b) La possibilità che  $C$  non cada nell'area del significato letterale di alcun termine  $E$  che, nell'ambito di un enunciato legislativo  $F$ , esprime la fattispecie di una norma  $N$  che ai casi denotati da  $E$  connette una conseguenza giuridica  $R$ . (c) La possibilità che  $C$  cada nell'area del significato letterale e costituisca un caso paradigmatico di applicazione di un termine  $E$  che, nell'ambito di un enunciato legislativo  $F$ , esprime la fattispecie di una norma  $N$  che ai casi denotati da  $E$  connette una conseguenza giuridica  $R$ .

In tutte queste circostanze è possibile, tramite “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico e argomenti integrativi ammessi nella nostra comunità giuridica, giustificare sia il giudizio interpretativo in senso generico secondo cui la legge connette a  $C$  la conseguenza  $R$  sia il giudizio interpretativo in senso generico secondo cui la legge non connette a  $C$  la conseguenza  $R$ .

Se  $C$  cade nell'area del significato letterale di  $E$ , ma non costituisce un caso paradigmatico di applicazione di  $E$ , allora – come ho cercato di mostrare nei precedenti paragrafi – è possibile attribuire a  $E$ , tramite “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico, sia un significato *post interpretationem* in cui  $E$  si riferisce a  $C$  sia un significato *post interpretationem* in cui  $E$  non si riferisce a  $C$ . Pertanto, in questa circostanza possono essere avanzati due “genuini” giudizi interpretativi in senso generico: uno secondo cui la legge connette a  $C$  la conseguenza  $R$  e uno secondo cui la legge non connette a  $C$  la conseguenza  $R$ .

Se  $C$  non cade nell'area del significato letterale di alcun termine  $E$ , che in un enunciato legislativo  $F$  esprime la fattispecie di una norma, allora è possibile utilizzare o non utilizzare l'argomento dell'*analogia legis* (o anche l'argomento dell'*analogia iuris*), connettendo o non connettendo a  $C$  la conseguenza  $R$  espressamente stabilita da un enunciato legislativo  $F$  per i casi  $D$  denotati da  $E$ . Pertanto, anche in questa circostanza possono

essere avanzati due “genuini” giudizi interpretativi in senso generico: uno secondo cui la legge connette a *C* la conseguenza *R* e uno secondo cui la legge non connette a *C* la conseguenza *R*.

Per chiarire questo, bisogna notare che è sempre possibile avanzare il giudizio che la legge connette implicitamente a *C* una qualche conseguenza *R*, giustificando questo giudizio sulla base dell’argomento dell’*analogia legis*, cioè trovando una qualche somiglianza rilevante tra la classe di casi *C*, non espressamente regolata dalla legge, e una diversa classe di casi *D*, cui la legge espressamente connette la conseguenza giuridica *R*. Infatti, la questione se davvero vi sia una somiglianza rilevante tra i casi *C* e i casi *D* può essere risolta soltanto sulla base di un giudizio di valore: ciò in quanto per risolverla bisogna guardare agli scopi della legge o al contenuto dei principi del diritto pertinenti, cioè a elementi che, almeno in qualche misura, costituiscono il risultato di un lavoro degli interpreti in cui trovano necessariamente spazio giudizi di valore. Dunque, a partire da giudizi di valore diversi è possibile avanzare sia il giudizio secondo cui la legge connette implicitamente a *C* una conseguenza *R*, espressamente stabilita per *D*, sia il giudizio secondo cui la legge non connette implicitamente a *C* la conseguenza *R*, espressamente stabilita per *D*. (È anche possibile, in circostanze di questo genere, far uso dell’argomento *a contrario*, affermando non solo che la legge non connette a *C* la conseguenza *R*, ma anche che la legge connette a *C* una conseguenza contraria a *R*; questo è però un aspetto che qui non interessa.)

Infine, se *C* cade nell’area del significato letterale e costituisce un caso paradigmatico di applicazione di un termine *E*, il discorso cambia a seconda che si assuma che l’interpretazione in senso specifico abbia o non abbia limiti interni. Se si assume che non abbia limiti interni, allora si deve ammettere che è possibile attribuire a *E*, tramite “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico, sia un significato *post interpretationem* in cui *E* si riferisce a *C* sia un significato *post interpretationem* in cui *E* non si riferisce a *C*. Se invece si assume che abbia limiti interni, allora si può affermare che è possibile utilizzare o non utilizzare l’argomento della disassociazione, in modo tale da sostenere che a *C* non è connessa o è connessa la conseguenza *R*. Pertanto, quale che sia la nostra assunzione relativa ai

limiti interni dell'interpretazione in senso specifico, si può concludere che anche in questa circostanza possono essere avanzati due “genuini” giudizi interpretativi in senso generico: uno secondo cui la legge connette a *C* la conseguenza *R* e uno secondo cui la legge non connette a *C* la conseguenza *R*.

Per chiarire questo, bisogna dire che l'argomento della dissociazione consente di escludere dalla fattispecie di una norma *N* un insieme di casi paradigmatici *C* del termine che esprime tale fattispecie, mettendo in luce un'eccezione a *N* implicitamente contenuta nella legge. Ad esempio, un'eccezione per cui una norma relativa alle confessioni religiose non si applica al cattolicesimo, oppure un'eccezione per cui una norma relativa alla circolazione di veicoli nei parchi pubblici non si applica ad alcuni autocarri. Inoltre, bisogna mettere in luce che la questione se davvero la legge contenga o non contenga tale eccezione può essere risolta soltanto sulla base di un giudizio di valore; per risolverla, infatti, si deve guardare agli scopi della legge o al contenuto dei pertinenti principi del diritto, cioè a elementi che, almeno in qualche misura, costituiscono il risultato di un lavoro degli interpreti in cui trovano necessariamente spazio giudizi di valore. Dunque, a partire da giudizi di valore diversi è possibile avanzare sia il giudizio secondo cui la legge connette a *C* una conseguenza *R*, stabilita espressamente per *C* da una norma *N*, sia il giudizio secondo cui la legge, in ragione di un'eccezione in essa隐含的, non connette a *C* la conseguenza *R*. (Ove avanzi quest'ultimo giudizio, l'interprete dovrà poi stabilire quale sia la disciplina di *C* e, in molte circostanze, potrà farlo utilizzando un argomento integrativo diverso dall'argomento della dissociazione; questo è però un aspetto che qui non interessa.)

Pertanto, conducendo la discussione dalla nostra limitata prospettiva, possiamo affermare che vi sono almeno due “genuini” giudizi interpretativi in senso generico per ogni insieme di possibili giudizi interpretativi contrari. Dopo questa discussione, però, potrebbero sorgere altri interrogativi: gli interpreti, oltre a poter stabilire, tramite l'argomento della dissociazione, che una norma *N* non si applica a uno dei casi paradigmatici del termine che esprime la fattispecie di *N*, possono anche stabilire che una norma *N* non si applica ad alcuno dei casi paradigmatici del termine

che esprime la fattispecie di *N*? E ancora: ove si ammetta che il campo di applicazione di tutte le norme, *disgiuntamente considerate*, può essere ristretto ed ampliato dagli interpreti con molta libertà, si deve anche ammettere che con la stessa libertà possa essere ristretto ed ampliato dagli interpreti il campo di applicazione di tutte le norme, *congiuntamente considerate*? Ovverosia: alla libertà degli interpreti di manipolare singoli sparsi segmenti dei testi di legge corrisponde la stessa libertà di manipolare i testi di legge in ogni loro parte?<sup>41</sup>

Per rispondere a questi interrogativi, però, sarebbe necessario prolungare la discussione molto al di là dei limiti che qui mi sono prefisso.

### *3. Seconda questione: giudizi interpretativi veri?*

Le questioni da affrontare adesso sono le seguenti: è sensato distinguere tra *giudizi interpretativi veri* e *giudizi interpretativi falsi* (adottando una delle teorie della verità proposte dai filosofi)? E ove ciò sia sensato, in ogni insieme o almeno in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti (cioè di giudizi interpretativi che forniscono risposte contrarie a una questione interpretativa) vi è un solo giudizio interpretativo vero?

<sup>41</sup> Credo che questa sia una delle questioni più interessanti tra quelle che sono costretto a tralasciare, perché affrontandola si potrebbe forse concludere che certamente vi sono limiti dell'interpretazione in senso generico, che però possono essere colti guardando non all'interpretazione del singolo enunciato legislativo, ma all'interpretazione dei testi di legge nel loro complesso. In altri termini, si potrebbe forse concludere che, così come non possono che essere sporadiche le "sviste" del legislatore nell'interpretazione in senso specifico (perché in genere il significato delle parole deve essere inteso conformemente alle regole linguistiche), non possono che essere sporadici i casi paradigmatici esclusi dai campi di applicazione delle norme tramite l'interpretazione in senso generico (perché in genere le norme di legge non possono essere ottenute privando gli enunciati legislativi del loro nucleo "certo" di significato). Ho abbozzato una conclusione di questo genere in Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp. 252-256.

Riguardo a tali questioni esprimerebbe (i) una posizione di scetticismo estremo chi sostenesse che la distinzione tra giudizi interpretativi veri e giudizi interpretativi falsi è insensata, (ii) una posizione di scetticismo moderato chi sostenesse che la distinzione è sensata, ma che in ogni insieme di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è una pluralità di giudizi veri, (iii) una posizione di cognitivismo moderato chi sostenesse che la distinzione è sensata, ma che soltanto in alcuni insiemi di giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio vero (mentre negli altri insiemi vi è una pluralità di giudizi veri), (iv) una posizione di cognitivismo estremo chi sostenesse che in ogni insieme di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio vero.

Ciò che innanzitutto bisogna notare è che la soluzione, in un senso o nell'altro, di tali questioni dipende (anche) dal significato attribuito a 'vero' e 'falso'. Il significato di questi termini è infatti controverso nel dibattito filosofico<sup>42</sup>. È stato ad esempio sostenuto che 'giudizio vero' significa giudizio corrispondente a un fatto, nell'uno o nell'altro dei possibili significati di 'fatto', che 'vero' non significa nulla ed equivale più o meno a un'esclamazione in grado di rendere più evidente l'adesione a un'idea comunicata ad altri, che 'giudizio vero' significa giudizio coerente con altri giudizi che comunemente accettiamo, che 'giudizio vero' significa giudizio che sarebbe accettato da tutti gli individui in una qualche situazione ideale e irrealizzabile<sup>43</sup>.

Non posso però pretendere di risolvere la questione del significato di 'vero' e 'falso', né posso qui, per ragioni di spazio, procedere nella discussione.

<sup>42</sup> Trascuro qui, per semplicità, la distinzione, diffusamente ritenuta corretta, tra significato di 'vero' e criteri della verità delle proposizioni (o enunciati, o enunciazioni, o giudizi). Questa distinzione è tracciata, tra gli altri, da Ayer, *Linguaggio, verità e logica*, pp. 104-106; Carnap, "Truth and Confirmation", pp. 119-127, alla p. 120; Rescher, *The Coherence Theory of Truth*, pp. 1-4;. Una discussione di tale distinzione in Bottani, *Verità e coerenza*, pp. 13-34.

<sup>43</sup> Alludo qui ad alcune note teorie della verità, che vanno sotto il nome di teoria della verità come corrispondenza, teoria della ridondanza di 'vero', teoria della verità come coerenza, teoria pragmatica della verità: per un'esposizione di esse vedi White, Verità.

sione adottando, in successione, tutte le varie teorie della verità proposte dai filosofi o le più note di esse. In queste pagine mi limito pertanto a fare due assunzioni. La prima è che sia sensato distinguere giudizi teorici (cioè i giudizi che si riferiscono a fatti del mondo reale), giudizi normativi (cioè i giudizi secondo cui qualcuno deve fare o non fare qualcosa), giudizi valutativi (cioè i giudizi secondo cui qualcosa è positivamente o negativamente apprezzabile) e giudizi analitici (cioè giudizi la cui verità dipende soltanto dalla regole della lingua in cui sono formulati). La seconda è che veri e falsi possano essere detti soltanto i giudizi teorici e i giudizi analitici. Non presumo che queste assunzioni siano generalmente condivise (io stesso non sono certo di condividerle, almeno nel modo approssimativo in cui le ho qui enunciate), ma credo che siano abbastanza diffuse da rendere sufficientemente interessante una breve discussione condotta sulla base di esse.

Queste assunzioni consentono immediatamente di scartare la posizione dello scetticismo moderato, secondo cui in ogni insieme di giudizi interpretativi contrastanti vi sono più giudizi veri, poiché tale posizione risulta inammissibile sulla base di esse. Infatti, ‘vero’ può forse essere usato in significati in cui è consentita l'affermazione che due giudizi contrastanti sono entrambi veri<sup>44</sup>, ma questa affermazione non è certamente consentita se assumiamo che un giudizio vero sia un giudizio corrispondente a un fatto o un giudizio analitico.

Queste assunzioni consentirebbero quindi di scartare anche la posizione del cognitivismo moderato secondo cui, accanto a insiemi di giudizi interpretativi contrastanti che contengono un solo giudizio vero, vi sono insiemi di giudizi interpretativi contrastanti che contengono una pluralità di giudizi veri. La posizione del cognitivismo moderato può però essere proposta nella versione secondo cui alcuni insiemi di giudizi interpretativi contrastanti contengono un giudizio vero, mentre gli altri insiemi di giudizi interpretativi contrastanti non contengono alcun giu-

<sup>44</sup> Questa possibilità sembra implicata dalla teoria della verità come coerenza, secondo la quale la verità di un giudizio dipende dalla sua coerenza con un insieme di altri giudizi adottati da uno o più individui.

dizio vero (i giudizi di questi insiemi essendo tutti né veri né falsi, oppure tutti falsi)<sup>45</sup>.

Una volta fatte queste assunzioni, comunque, la domanda da porre è innanzitutto se i giudizi interpretativi in senso specifico consistano in giudizi teorici o in giudizi analitici.

A questo riguardo si deve notare che i giudizi interpretativi in senso specifico possono essere considerati giudizi teorici ove sia adottata una delle seguenti concezioni, alle quali ho accennato nelle pagine precedenti: la concezione soggettivista dell'interpretazione, secondo cui l'interprete della legge ha il solo scopo di individuare la volontà del legislatore; la concezione realista del significato, secondo cui l'interprete della legge ha il solo scopo di conoscere i significati propri delle parole contenute nei testi di legge. Come ho già mostrato, però, entrambe le concezioni hanno difetti che ne sconsigliano l'adozione, tra cui quello di costringere a considerare attività non interpretative la gran parte delle attività che, comunemente e pacificamente, sono considerate interpretative.

Per contro, ove non si adotti una concezione dell'interpretazione come indagine relativa alla volontà del legislatore, né una concezione realista del significato, sembra difficile concepire l'interpretazione giuridica in senso specifico come una mera attività di conoscenza del mondo dei fatti e i giudizi interpretativi in senso specifico come giudizi teorici. Ciò in quanto non sembrano esservi fatti ai quali i giudizi interpretativi si riferiscono e che possano rendere veri o falsi tali giudizi.

A questo proposito si deve innanzitutto rilevare che le considerazioni addotte dagli interpreti a fondamento dei loro giudizi interpretativi fanno

<sup>45</sup> La posizione del cognitivismo moderato potrebbe essere sostenuta adducendo che mentre in alcuni casi vi è qualcosa che può rendere vero un giudizio interpretativo, in altri casi non vi è nulla che può rendere vero un giudizio interpretativo: in questi ultimi casi, dunque, i giudizi interpretativi potrebbero essere considerati né veri né falsi, in quanto giudizi che non si riferiscono a nulla, oppure tutti falsi, in quanto sistematicamente sbagliati per il fatto di riferirsi a qualcosa che non esiste (similmente, nello scetticismo etico si trovano due diverse posizioni, quella secondo cui i giudizi morali non sono veri né falsi e quella secondo cui i giudizi morali sono tutti falsi: quest'ultima è la nota *teoria dell'errore* di Mackie, *Etica*, soprattutto pp. 41, 54-55).

riferimento a fatti di diverso genere (ad esempio, alle intenzioni del legislatore o alla natura delle cose, nei limiti in cui richiamare l'intenzione del legislatore o la natura delle cose significhi davvero fare riferimento a fatti), per cui non è chiaro a quale genere di fatti dovrebbero corrispondere tali giudizi per risultare veri. Inoltre, si deve rilevare che le considerazioni addotte dagli interpreti a fondamento dei loro giudizi interpretativi non fanno riferimento a meri fatti, o più precisamente inglobano o presuppongono giudizi valutativi (ad esempio, certamente ingloba o presuppone un giudizio valutativo una considerazione relativa agli scopi, o alla *ratio*, della legge, almeno nel caso in cui questi scopi non possano essere fondatamente attribuiti al legislatore storico). Tutto ciò induce a ritenere che l'interpretazione giuridica, se deve essere concepita come una pratica unitaria, non sia una semplice attività di conoscenza di fatti e che i giudizi interpretativi in senso specifico non possano dunque essere considerati giudizi teorici.

Tuttavia, è stato sostenuto che i giudizi interpretativi sono veri o falsi in quanto si riferiscono, e corrispondono o non corrispondono, a fatti di una specie particolare, che possono essere detti *fatti linguistici*.<sup>46</sup> Ma il problema che qui si pone è che cosa siano questi fatti linguistici.

Non è insensata l'affermazione che è *un fatto* che 'tavolo' significa un oggetto così e così, o che è *un fatto* che 'tavolo' indica un oggetto diverso da quelli indicati da 'bottiglia' o da 'periscopio'. Inoltre, si può anche ritenere che in affermazioni di questo genere il termine 'fatto' abbia talvolta a che fare con il modo in cui vanno le cose. Alcune di queste affermazioni, infatti, possono essere chiarite nel modo seguente: dire che è un fatto che 'tavolo' significa un oggetto così e così equivale a dire che *in italiano* 'tavolo' significa un oggetto così e così, ovverosia (approssimativamente) che un insieme di individui stanziati in una penisola a forma di stivale ha

<sup>46</sup> Vedi Ferrajoli, "La semantica della teoria del diritto", pp. 81-130, in particolare alle pp. 88 ("corrispondenza semantica"), 94 ("fatti linguistici"). La posizione di Ferrajoli, però, è in effetti più articolata e complessa di quanto appare da questo semplice rinvio; di essa mi sono occupato più nel dettaglio in Diciotti, *Verità e certezza nell'interpretazione della legge*, pp. 91-103.

usato e usa la parola ‘tavolo’ per indicare oggetti così e così.

I giudizi interpretativi, però, sono diversi da queste affermazioni proprio in quanto nel loro complesso non possono essere ragionevolmente concepiti come giudizi relativi al significato che determinati termini hanno in una certa lingua, ovvero come giudizi relativi al modo in cui determinati termini sono stati usati, sono usati o saranno usati da un insieme di parlanti<sup>47</sup>. Come ho cercato di mostrare nelle pagine precedenti, conformemente alle regole linguistiche i termini contenuti negli enunciati legislativi hanno un significato equivoco, cioè un significato che può essere precisato in modi diversi: se i giudizi interpretativi si riferissero al significato che questi termini hanno conformemente alle regole linguistiche, si limiterebbero dunque a registrare tale equivocità. Insomma, i giudizi interpretativi in senso specifico non rispondono alla domanda di quale sia il significato in cui sono comunemente usate le parole di un enunciato legislativo  $F$ , né alla domanda di quale sia il significato in cui potrebbe essere inteso l’enunciato  $F$  da un determinato insieme di individui: essi rispondono invece alla domanda di quale *esattamente* sia il significato di un enunciato legislativo  $F$ <sup>48</sup>, ed è evidente che tale domanda non si riferisce al modo in cui vanno le cose del mondo reale, ovvero al modo in cui più individui effettivamente usano una certa parola (anche se può accadere che alcune delle risposte che sono date a questa domanda trovino *una parte* del loro fondamento nel modo in cui vanno le cose: ad esempio, nell’intenzione effettiva di coloro che hanno prodotto un determinato testo di legge).

<sup>47</sup> Si possono, ovviamente, chiamare giudizi interpretativi anche giudizi di questo tipo: ad esempio Guastini, *Distinguendo*, pp. 167-168, e Tarello, *L’interpretazione della legge*, pp. 61-65, concepiscono come una specie di attività interpretativa quella con cui un soggetto si limita a rilevare il significato che altri hanno attribuito, o attribuiscono, o potrebbero attribuire a un testo di legge (per una tipologia piuttosto accurata di giudizi interpretativi di questa specie vedi Chiassoni “L’ineluttabile scetticismo della «scuola genovese»”, pp. 23-26). Non vi è però dubbio che, anche se li chiamiamo così, essi costituiscono giudizi interpretativi profondamente diversi da quelli di cui mi occupo nel testo.

<sup>48</sup> Per questo aspetto, vedi Guastini, *Dalle fonti alle norme*, pp. 82-84.

D'altra parte, secondo l'impostazione data alla nostra discussione, le regole linguistiche in genere non determinano, da sole, il significato che agli enunciati legislativi può essere attribuito tramite i giudizi interpretativi. Esse circoscrivono invece lo spazio in cui si svolge l'attività interpretativa, consentendo di distinguere i (“genuini”) giudizi interpretativi in senso specifico da affermazioni di altro genere. In altri termini, se si accoglie la distinzione tra possibili risposte a questioni interpretative che esprimono “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico e possibili risposte a questioni interpretative che non esprimono giudizi di questo genere, si deve ritenere che le regole linguistiche non stiano alla base di una distinzione tra giudizi interpretativi veri e giudizi interpretativi falsi, poiché circoscrivono, semmai, l'area nella quale l'attività interpretativa è svolta e i giudizi interpretativi (veri e falsi, se ha senso dirli veri e falsi) sono avanzati.

L'idea che i giudizi interpretativi in senso specifico consistano non in giudizi teorici, ma in giudizi analitici è stata sostenuta nel modo seguente: i giudizi interpretativi dipendono o da regole linguistiche preesistenti all'attività dell'interprete o da regole linguistiche introdotte dall'interprete; in entrambi i casi sono affermazioni sul significato di espressioni linguistiche, necessariamente vere sulla base di una qualche regola linguistica<sup>49</sup>. Un'idea di questo genere, però, appare a prima vista strana e dopo una breve riflessione insostenibile<sup>50</sup>.

Appare a prima vista strana perché implica che in uno specifico campo, quello dell'interpretazione della legge, vi siano soltanto giudizi analitici veri, e non anche giudizi analitici falsi. Il concetto stesso di giudizio analitico sembra invece comprendere sia giudizi necessariamente veri sia giudizi necessariamente falsi<sup>51</sup>, facendo dipendere tale verità e falsità da uno

<sup>49</sup> Quest'idea è stata sostenuta da Alchourrón e Bulygin, “Los límites de la lógica y el razonamiento jurídico”, pp. 304-309, e da Bulygin, “Sull'interpretazione giuridica”, pp. 257-277.

<sup>50</sup> Per alcune obiezioni a questa idea vedi Diciotti, *Verità e certezza nell'interpretazione della legge*, pp. 106-110.

<sup>51</sup> Si può anche stipulare, come spesso si fa, che il nome di giudizi analitici convenga soltanto ai giudizi necessariamente veri, e non anche ai giudizi necessariamente falsi che li negano; tale questione terminologica non ha però qui alcun rilievo.

stesso insieme di regole linguistiche: ad esempio, in virtù di una stessa regola linguistica è necessariamente vera l'affermazione che gli scapoli sono maschi non sposati e necessariamente falsa l'affermazione che gli scapoli non sono maschi non sposati.

Appare poi insostenibile per la ragione che in base ad essa dovrebbero essere considerati veri giudizi autocontraddittori, e quindi necessariamente falsi. Infatti, se interpreti diversi attribuiscono a uno stesso termine *E* significati diversi, accade che essi esprimano giudizi contrastanti, uno secondo cui *E* si riferisce a un caso *C* e uno secondo cui *E* non si riferisce allo stesso caso *C*: assumere che questi giudizi siano entrambi veri equivale ad assumere che sia vera la seguente affermazione autocontraddittoria: «*E* si riferisce a *C* e non si riferisce a *C*».

Insomma, l'idea che i giudizi interpretativi in senso specifico siano giudizi analitici veri è da rifiutare per la stessa ragione per cui, quando si tratti della verità dei giudizi interpretativi, non può essere presa in considerazione la posizione dello scetticismo moderato. Inoltre, ciò che qui interessa non è semplicemente se vi sia un senso in cui i giudizi interpretativi possano essere detti veri (o, in alternativa, falsi), ma se vi sia un senso in cui può essere tracciata una distinzione, nell'ambito di tutti gli insiemi di giudizi interpretativi contrastanti o nell'ambito di alcuni di questi, tra giudizi interpretativi veri e giudizi interpretativi falsi. E questa distinzione non sembra che possa essere tracciata assumendo che i giudizi interpretativi in senso specifico siano giudizi analitici.

Certamente, se i giudizi interpretativi in senso specifico non sono giudizi teorici o giudizi analitici, non lo sono neppure i giudizi interpretativi in senso generico. Il contenuto dei giudizi interpretativi in senso generico dipende infatti, direttamente o indirettamente, dal contenuto dei giudizi interpretativi in senso specifico. La conclusione più ragionevole sembra dunque la seguente: in base all'assunzione secondo cui veri e falsi possono essere detti esclusivamente i giudizi teorici e i giudizi analitici, i giudizi interpretativi non possono essere distinti in veri e falsi, o, in altri termini, la distinzione dei giudizi interpretativi in veri e falsi è insensata. Per quanto concerne la questione della distinzione dei giudizi interpretativi in veri e falsi, dunque, la posizione da adottare sembra quella dello scetticismo estremo.

#### *4. Terza questione: giudizi interpretativi corretti?*

Le questioni da affrontare sono adesso le seguenti: stipulando che un giudizio interpretativo sia corretto in una determinata comunità giuridica *CG* se può essere giustificato sulla base degli argomenti dell'interpretazione il cui uso è consentito in *CG*, è sensato distinguere tra *giudizi interpretativi corretti* e *giudizi interpretativi non corretti* in una comunità giuridica *CG*? E ove ciò sia sensato, in ogni insieme o almeno in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio interpretativo corretto?

È evidente che le risposte a queste domande possono essere diverse a seconda della comunità giuridica presa concretamente in considerazione. Ad ogni modo, in relazione a una determinata comunità giuridica esprimerebbe (i) una posizione di scetticismo estremo chi sostenesse che la distinzione tra giudizi interpretativi corretti e giudizi interpretativi non corretti è insensata, (ii) una posizione di scetticismo moderato chi sostenesse che la distinzione è sensata, ma che in ogni insieme di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è una pluralità di giudizi corretti, (iii) una posizione di cognitivismo moderato chi sostenesse che la distinzione è sensata, ma che soltanto in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio corretto (mentre negli altri insiemi vi è una pluralità di giudizi corretti), (iv) una posizione di cognitivismo estremo chi sostenesse che in ogni insieme di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio corretto.

Gli argomenti dell'interpretazione consistono in considerazioni rilevanti per attribuire un significato agli enunciati legislativi (argomenti dell'interpretazione in senso specifico) e in schemi di ragionamento usati per individuare il “contenuto implicito” dei testi di legge (argomenti integrativi, utilizzati nell'attività di interpretazione in senso generico). Affermare che in una comunità giuridica è ammesso l'uso di alcuni argomenti dell'interpretazione equivale ad affermare che in essa sono vigenti principi, che possiamo chiamare *principi dell'interpretazione*<sup>52</sup>, che permettono agli

<sup>52</sup> Sui principi dell'interpretazione vigenti nella nostra comunità giuridica mi sono soffermato in Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp. 294-307.

interpreti di basarsi su alcune e non su altre considerazioni per attribuire un significato *post interpretationem* agli enunciati legislativi e di utilizzare alcuni e non altri schemi di ragionamento per individuare il contenuto implicito dei testi di legge.

In comunità giuridiche diverse possono essere vigenti principi dell'interpretazione differenti, e dunque può essere ammesso l'uso di differenti argomenti dell'interpretazione. Una lista degli argomenti dell'interpretazione ammessi nella nostra comunità giuridica e nella gran parte delle comunità in cui è presente una legislazione, sarebbe piuttosto lunga. Tra gli argomenti dell'interpretazione in senso specifico si possono comunque ricordare l'*argomento della volontà del legislatore*, con il quale si attribuisce a un testo di legge il significato in cui è stato inteso dal legislatore o il significato in cui esprime norme adeguate al conseguimento degli scopi del legislatore, l'*argomento teleologico*, con il quale si attribuisce a un testo di legge il significato in cui la norma che esso esprime risulta perfettamente adeguata per il conseguimento di uno o più scopi della norma stessa (*ratio legis* in senso oggettivo), l'*argomento della conformità ai principi del diritto*, con il quale si attribuisce a un testo di legge il significato in cui esprime norme coerenti con i principi<sup>53</sup>, espressi e inespressi, contenuti nella legge e nella costituzione. Per quanto concerne gli argomenti dell'interpretazione in senso generico si possono menzionare l'*argomento dell'analogia*, l'*argomento a contrario* e l'*argomento della dissociazione*, ai quali ho accennato nelle pagine precedenti.

Volendo affrontare la questione della distinzione tra giudizi interpretativi corretti e giudizi interpretativi non corretti in relazione alla nostra comunità giuridica, bisogna innanzitutto rispondere alle seguenti

<sup>53</sup> Per chiarire meglio il contenuto di questo argomento, bisogna dire che una norma può essere resa dall'interprete “coerente” con i principi del diritto in tre sensi diversi: nel senso in cui il suo contenuto è precisato in modo tale da farla risultare non incompatibile con i principi, nel senso in cui il suo contenuto è precisato in modo tale da farla risultare implicata da un principio, nel senso in cui il suo contenuto è precisato in modo tale da farla risultare uno strumento adeguato per il conseguimento del fine indicato da un principio (vedi Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp. 317-318).

domande: nell'ambito dei (“genuini”) giudizi interpretativi in senso specifico, cioè nell'ambito dei giudizi con i quali sono attribuiti agli enunciati legislativi significati consentiti dalle regole linguistiche, è possibile distinguere tra giudizi corretti e giudizi non corretti, cioè tra giudizi giustificabili e giudizi non giustificabili sulla base degli argomenti dell'interpretazione ammessi nella nostra comunità giuridica? Ovverosia: gli argomenti dell'interpretazione in senso specifico ammessi nella nostra comunità giuridica possono essere utilizzati per attribuire agli enunciati legislativi qualsivoglia significato (tra i significati consentiti dalle regole linguistiche), oppure vi sono significati (tra quelli consentiti dalle regole linguistiche) che non possono essere attribuiti a questi enunciati utilizzando tali argomenti?

La risposta più ragionevole a queste domande è, a mio parere, quella dello scetticismo estremo, cioè quella secondo cui non è possibile distinguere giudizi interpretativi in senso specifico corretti e non corretti, poiché gli argomenti dell'interpretazione ammessi nella nostra comunità giuridica possono essere utilizzati per attribuire agli enunciati legislativi qualsivoglia significato (tra quelli consentiti dalle regole linguistiche).

Per mostrare la ragionevolezza di questa risposta, ci si può soffermare sulle possibilità offerte dall'uso dell'argomento teleologico. Come ho già accennato, questo argomento consente di precisare il contenuto di una norma in modo tale da renderla perfettamente adeguata per il conseguimento dei suoi propri scopi. Poiché però una norma, diversamente da un soggetto agente, in effetti *non ha* scopi, l'uso di questo argomento presuppone l'ascrizione da parte di un interprete di uno scopo ad una norma *N* espressa, nel suo significato letterale (o nel suo significato più immediato)<sup>54</sup>, dall'enunciato oggetto di interpretazione. Far ciò vuol dire

<sup>54</sup> Nella teoria dell'interpretazione giuridica è piuttosto diffusa l'idea che l'interpretazione si svolga in (almeno) due fasi: intendendo dapprima un testo di legge in un suo significato più immediato, o nel suo significato prima facie, e procedendo poi (in sede, per così dire, di “reinterpretazione”) a una conferma o a una modifica di tale significato (vedi ad esempio Barberis, “Seguire norme giuridiche”, pp. 267-273; Chiassoni, “L'interpretazione della legge”, pp. 146-148, 154-155; Dascal e Wróblewski, “Transparency and Doubt”, pp. 215-221; Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp.

assumere che  $Z$ , uno dei molti risultati che possono prodursi con l'applicazione di  $N$ , sia proprio il risultato per il conseguimento del quale  $N$  esiste o è stata emanata, e dunque coincida con lo scopo di  $N$ : un'assunzione di questo genere non può che essere giustificata (anche) sulla base di un giudizio di valore, relativo alla bontà di  $Z$ .

Vi sono ragionevolmente alcuni vincoli che in concreto non consentono all'interprete di eleggere a scopo di  $N$ , sulla base di un qualsiasi giudizio di valore, un qualsiasi risultato dell'applicazione di  $N$ <sup>55</sup>; però, si tratta in gran parte di vincoli per cui lo scopo di  $N$  dovrebbe essere coerente con gli scopi ascritti ad altre norme, cioè di vincoli per cui il risultato di un'operazione compiuta sulla base di un giudizio di valore dovrebbe concordare con i risultati di altre operazioni compiute sulla base di giudizi di valore. Insomma, se si lasciano da parte le questioni dell'accettabilità e del fondamento dei giudizi di valore degli interpreti, che adesso non rilevano, si deve concludere che gli interpreti godono di molta libertà nella scelta degli scopi delle norme. Dunque, se si lasciano da parte tali questioni, si può affermare che l'interprete, ascrivendo con molta libertà ad una norma  $N$  l'uno o l'altro dei suoi possibili scopi, può attribuire a  $N$  molti contenuti diversi, ovverosia può attribuire all'enunciato che esprime  $N$ , se non tutti i suoi possibili significati, almeno la gran parte di questi.

Nell'eventualità, ragionevolmente remota, che l'argomento teleologico non consenta di attribuire a un enunciato legislativo alcuni dei suoi possibili significati, si può poi supporre che questi significati possano essere

205-214; van de Kerchove, "La teoria degli atti linguistici e la teoria dell'interpretazione giuridica", pp. 264-268; Villa, "Condizioni per una teoria dell'interpretazione giuridica", pp. 182-187; Wróblewski, "Una base semantica per la teoria dell'interpretazione giuridica", pp. 357-364). Può accadere che il significato più immediato, o il significato prima facie, coincida grosso modo con il significato letterale, ma è probabile che nella maggior parte dei casi non coincida con questo, essendo determinato sia dalle regole linguistiche sia da fattori contestuali. Si tratta, tuttavia, di un aspetto irrilevante ai fini del nostro discorso.

<sup>55</sup> A questi vincoli ho accennato in Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp. 414-417.

attribuiti a tale enunciato, in modi più o meno agevoli o diretti, oppure obliqui e laboriosi, ricorrendo ad altri argomenti o insiemi di argomenti. Gli argomenti dell'interpretazione, insomma, considerando la loro varietà e la loro adattabilità per il conseguimento di obiettivi differenti, sembrano consentire l'attribuzione agli enunciati legislativi di tutti i loro possibili significati.

Può accadere che, in un certo momento, sembri impossibile attribuire a un determinato enunciato legislativo uno dei suoi possibili significati utilizzando gli argomenti dell'interpretazione ammessi nella nostra comunità giuridica. Ma come possiamo essere certi che ciò non sia davvero possibile? Il fatto è che per attribuire determinati significati agli enunciati legislativi sono necessarie risorse di creatività e immaginazione da parte dell'interprete, e come si può mai escludere con certezza che utilizzando al meglio queste risorse, sovvertendo il consueto modo di intendere determinate parti della legge, ascrivendo ad essa nuovi scopi, integrandola in modo adeguato, sia possibile far ciò che, per semplice mancanza di energia e di immaginazione, non sembra al momento possibile?

In conclusione, non si può dimostrare che gli argomenti dell'interpretazione in senso specifico ammessi nella nostra comunità giuridica consentano di attribuire agli enunciati legislativi tutti i loro possibili significati, ma sembra ragionevole ritenere che le cose stiano così. Ovviamente, affermare che gli argomenti dell'interpretazione consentono di attribuire agli enunciati legislativi tutti i loro possibili significati non equivale ad affermare che tutti questi significati potrebbero *ragionevolmente* essere attribuiti agli enunciati legislativi nella nostra comunità giuridica. Non è insolito, infatti, che molti di questi significati possano essere attribuiti agli enunciati legislativi solo ove siano adottati, nel corso dell'interpretazione, giudizi di valore considerati inaccettabili nella nostra comunità o che in molti di questi significati i testi di legge vengano a esprimere norme che, per il loro contenuto, sono reputate inaccettabili nella nostra comunità. Ma la conclusione cui siamo pervenuti vale, per l'appunto, ove siano presi in considerazione *soltanto* gli argomenti dell'interpretazione ammessi nella nostra comunità, trascurando la questione dell'accettabilità (e la questione del fondamento) dei giudizi di valore.

necessari nell'attività interpretativa.

La questione della distinzione tra giudizi interpretativi in senso generico corretti e non corretti in relazione alla nostra comunità giuridica, potrebbe essere posta nei seguenti termini: utilizzando gli argomenti interpretativi in senso specifico e gli argomenti integrativi ammessi nella nostra comunità giuridica è possibile o non è possibile attribuire alla legge qualsiasi contenuto? Tale questione, però, si intreccia con quella parzialmente chiarita nel paragrafo 2.2., ed è troppo complicata per essere affrontata in queste pagine.

Riguardo ad essa, pertanto, mi limito a ricordare una conclusione conseguita nel paragrafo 2.2.: sulla base di “genuini” giudizi interpretativi in senso specifico e degli argomenti integrativi ammessi nella nostra comunità giuridica è possibile giustificare giudizi interpretativi in senso generico contrastanti per ogni classe di casi; cioè, per ogni classe di casi  $C$ , è possibile giustificare sia il giudizio secondo cui la legge connette una conseguenza  $R$  a  $C$  sia il giudizio secondo cui la legge non connette  $R$  a  $C$ . Tale conclusione può adesso essere aggiornata nel modo seguente, tenendo conto del fatto che – secondo quanto abbiamo detto nel presente paragrafo – tramite gli argomenti dell’interpretazione in senso specifico ammessi nella nostra comunità giuridica è possibile giustificare qualsiasi “genuino” giudizio interpretativo in senso specifico: tramite gli argomenti dell’interpretazione in senso specifico e gli argomenti integrativi ammessi nella nostra comunità giuridica è possibile giustificare giudizi interpretativi in senso generico contrastanti per ogni classe di casi. Questa conclusione non dà una soluzione alla questione cui è dedicato il presente paragrafo, ma può perlomeno essere considerata utile per un’eventuale discussione di essa.

##### *5. Quarta questione: giudizi interpretativi fondati?*

Le questioni da affrontare adesso sono le seguenti: stipulando che un giudizio interpretativo sia fondato in una determinata comunità giuridica

*CG* se può essere giustificato sulla base di (a) argomenti dell'interpretazione il cui uso è consentito in *CG* e (b) giudizi morali validi, è sensato distinguere tra *giudizi interpretativi fondati* e *giudizi interpretativi infondati* in una comunità giuridica *CG*? E ove ciò sia sensato, in ogni insieme o almeno in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio interpretativo fondato?

Anche le risposte a tali questioni, così come le risposte alle questioni esaminate nel precedente paragrafo, possono essere diverse a seconda della comunità giuridica concretamente presa in considerazione. Ad ogni modo, in relazione a una determinata comunità giuridica esprimerebbe (i) una posizione di scetticismo estremo chi sostenesse che la distinzione tra giudizi interpretativi fondati e giudizi interpretativi infondati è insensata, (ii) una posizione di scetticismo moderato chi sostenesse che la distinzione è sensata, ma che in ogni insieme di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è una pluralità di giudizi fondati, (iii) una posizione di cognitivismo moderato chi sostenesse che la distinzione è sensata, ma che soltanto in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio fondato (mentre negli altri insiemi vi è una pluralità di giudizi fondati), (iv) una posizione di cognitivismo estremo chi sostenesse che in ogni insieme di giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio fondato.

Nel caso in cui tali questioni siano poste in relazione alla nostra comunità giuridica, si potrebbe ritenere che esse abbiano già avuto una parziale soluzione nel paragrafo precedente. In quel paragrafo, infatti, ho sostenuto che non è possibile tracciare una distinzione tra giudizi interpretativi in senso specifico corretti e non corretti, ovverosia tra giudizi interpretativi in senso specifico che possono essere giustificati e giudizi interpretativi in senso specifico che non possono essere giustificati sulla base degli argomenti dell'interpretazione ammessi nella nostra comunità giuridica.

Dunque, è innanzitutto opportuno chiarire che, in relazione all'interpretazione in senso specifico, la questione adesso posta ha il seguente senso: ove si assuma – conformemente a quanto abbiamo concluso nel precedente paragrafo – che tramite gli argomenti dell'interpretazione

ammessi nella nostra comunità giuridica sia possibile attribuire agli enunciati legislativi ogni loro possibile significato, si può però ritenere che un insieme di giudizi morali validi ponga un limite all'uso di questi argomenti, non consentendo di utilizzarli per attribuire agli enunciati legislativi alcuni dei loro possibili significati?

Ma il senso di tale questione rischia di restare oscuro ove non sia messo in luce il modo in cui un insieme di giudizi morali validi potrebbe costituire un limite all'uso degli argomenti dell'interpretazione in senso specifico ammessi nella nostra comunità giuridica. Pertanto, ciò è quanto bisogna adesso mettere in luce.

A questo fine è opportuno distinguere due aspetti. Il primo è che alcuni argomenti dell'interpretazione in senso specifico, se non tutti, possono essere utilizzati solo sulla base di alcuni giudizi di valore, che consistono in giudizi morali. Il secondo è che la scelta di utilizzare alcuni e non altri argomenti dell'interpretazione in senso specifico per attribuire un significato a un enunciato legislativo può essere giustificata solo sulla base di un giudizio di valore, che consiste in un giudizio morale.

Sul primo aspetto non occorre soffermarsi troppo, poiché ho già accennato nel precedente paragrafo come l'argomento teleologico possa essere utilizzato solo presupponendo un qualche giudizio di valore, necessario per ascrivere a una norma un determinato scopo. Il fatto che questo giudizio di valore consista in un giudizio morale è a mio parere abbastanza ovvio, considerando che il suo contenuto è che un certo risultato  $Z$  dell'applicazione di una norma  $N$  è migliore degli altri e, quindi, degno di essere perseguito (si può anche notare che, avendo questo contenuto, tale giudizio è in effetti relativo alla bontà di una organizzazione sociale in cui il risultato  $Z$  viene conseguito tramite l'applicazione di una legge che, entro certi limiti, preesiste all'attività dell'interprete). Dunque, sarà qui sufficiente affermare che giudizi di valore dello stesso genere sono indubbiamente richiesti o presupposti non solo nell'uso dell'argomento teleologico, ma anche nell'uso di altri argomenti, tra i quali spicca l'argomento della conformità ai principi del diritto, almeno ove si tratti di principi inespressi: si può infatti chiaramente mostrare che per ricavare principi inespressi dai testi di legge è necessario un ragionamento simile a quello

compiuto per ascrivere a una norma un determinato scopo<sup>56</sup>.

Per quanto concerne il secondo aspetto, bisogna innanzitutto notare che differenti argomenti dell'interpretazione in senso specifico consentono solitamente di attribuire significati differenti a uno stesso enunciato legislativo, per cui la scelta dell'interprete di utilizzare l'uno o l'altro argomento può essere considerata estremamente rilevante. Come ho già detto, ove si trascuri la questione dell'accettabilità dei giudizi di valore, si può affermare che l'argomento teleologico consente di attribuire a un enunciato legislativo, se non tutti i suoi possibili significati, la gran parte di essi; ma un ventaglio così ampio di possibilità non è offerto da tutti gli altri argomenti dell'interpretazione in senso specifico e può dunque porsi la questione degli argomenti che gli interpreti dovrebbero preferibilmente utilizzare. Le diverse dottrine dell'interpretazione che, a partire dalla cosiddetta Scuola dell'esegesi, negli ultimi due secoli hanno animato il dibattito sull'interpretazione della legge divergono principalmente proprio su tale questione.

Ma c'è di più: ove si prenda sul serio il contenuto delle argomentazioni avanzate dagli interpreti a sostegno dei loro giudizi interpretativi, la questione della scelta tra i diversi argomenti dell'interpretazione viene ad acquisire un'importanza fondamentale. Infatti, accade sovente che giudici e giuristi avanzino giudizi interpretativi contrastanti giustificandoli sulla base di differenti argomenti dell'interpretazione, *come se* il loro disaccordo dipendesse unicamente o principalmente sulla seguente questione: quali sono gli argomenti che è bene utilizzare per attribuire un significato agli enunciati legislativi oggetto di interpretazione?

La scelta di uno o più argomenti dell'interpretazione a preferenza di altri, a meno che sia arbitraria, presuppone un giudizio di valore, secondo il quale, in ogni circostanza o in alcune circostanze, è bene utilizzare uno o più argomenti dell'interpretazione a preferenza di altri. Anche questo giudizio non può che consistere in un giudizio morale, relativo alla bontà

<sup>56</sup> Su questo aspetto vedi Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, pp. 437-443.

di un'organizzazione sociale in cui gli interpreti, nel ricavare norme dagli enunciati legislativi, facciano uso, in ogni circostanza o in alcune circostanze, di determinati argomenti dell'interpretazione a preferenza di altri; l'uso di differenti argomenti dell'interpretazione sembra infatti tutelare valori differenti che assumono rilevanza nell'attività giudiziale: tra questi, la prevedibilità delle decisioni giudiziali, la bontà di tali decisioni, il rispetto dell'autorità del legislatore<sup>57</sup>.

Ora, se assumiamo che i giudizi interpretativi in senso specifico trovino il loro fondamento (anche) nei giudizi di valore necessari per una scelta tra i vari argomenti dell'interpretazione e nei giudizi di valore necessari per l'uso di alcuni argomenti dell'interpretazione (tra cui l'argomento teleologico), bisogna anche assumere che gli stessi giudizi interpretativi consistano in giudizi di valore<sup>58</sup>. Infatti, un giudizio implicato da un giu-

<sup>57</sup> Il fatto che per giustificare le scelte dell'interprete sia necessaria una dottrina dell'interpretazione o un giudizio di valore è frequentemente messo in luce nella teoria dell'interpretazione giuridica: ad esempio vedi Caiani, *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*, pp. 62-68, 179-180; Dworkin, “Diritto come letteratura”, pp. 179-205; Lombardi Vallauri, *Corso di filosofia del diritto*, pp. 53-79; Luzzati, *La vaghezza delle norme*, pp. 116-118; MacCormick, “I limiti della razionalità nel ragionamento giuridico” pp. 236-238; Scarpelli, “Interpretazione”, p. 426; Wróblewski, *The Judicial Application of Law*, pp. 108-116. Sul giudizio di valore necessario per scegliere tra i diversi argomenti dell'interpretazione mi sono soffermato in Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, soprattutto pp. 271-273, 277-291, 494-508, e *Verità e certezza nell'interpretazione della legge*, soprattutto pp. 152-157.

<sup>58</sup> In Diciotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, ho concepito i giudizi interpretativi come giudizi prescrittivi, fondati su una prescrizione metodologica che giustifica la scelta tra i vari argomenti dell'interpretazione. Non ritengo però che vi siano grandi differenze tra l'assunzione secondo cui i giudizi interpretativi sono giudizi di valore (fondati su un giudizio di valore relativo agli argomenti dell'interpretazione che è bene utilizzare) e l'assunzione secondo cui i giudizi interpretativi sono giudizi prescrittivi (fondati su una prescrizione relativa agli argomenti dell'interpretazione che devono essere utilizzati). (I giudizi interpretativi sono concepiti come prescrizioni o direttive anche in Comanducci, *Assaggi di metaetica due*, pp. 76-80, e (tranne che in rari casi “facili”) in Oppenheim, “The Judge as Legislator”, pp. 291-294. Chiassoni, “L'ineluttabile scetticismo della «scuola genovese»”, pp. 39-46, esprime invece una posizione più diffusamente accettata, sostenendo che i giudizi interpretativi possono essere concepiti come prescrizioni soltanto in senso lato).

dizio di valore non può che essere, anch'esso, un giudizio di valore<sup>59</sup>. Consistendo in giudizi di valore, i giudizi interpretativi trovano quindi la loro corretta formulazione nel seguente enunciato: «All'espressione linguistica *E* (una parola, un termine o un enunciato), contenuta nel testo di legge *L*, è bene attribuire il significato *S»<sup>60</sup>.*

Dunque, se i giudizi di valore che stanno a fondamento dei giudizi interpretativi consistono in giudizi morali, è possibile distinguere tra giudizi interpretativi fondati e giudizi interpretativi infondati soltanto se è possibile tracciare una distinzione tra giudizi morali validi e giudizi morali invalidi. Infatti, se è possibile tracciare quest'ultima distinzione, si può sostenere che non tutti i possibili giudizi interpretativi in senso specifico che sono giustificabili sulla base degli argomenti dell'interpretazione ammessi nella nostra comunità giuridica, sono anche giustificabili sulla base di giudizi morali validi.

La questione della validità dei giudizi morali non può qui essere neppure accennata. Ai nostri fini sarà sufficiente la seguente osservazione: ove si aderisca al cognitivismo etico, cioè alla posizione secondo cui vi sono giudizi morali "oggettivamente" validi che possono essere individuati e distinti dai giudizi morali invalidi, si potrà sostenere che è sensata la distinzione tra giudizi interpretativi in senso specifico fondati e giudizi interpretativi in senso specifico infondati; ove invece si aderisca allo scetticismo etico, cioè alla posizione secondo cui non vi sono giudizi morali "oggettivamente" validi che possono essere individuati e distinti dai giudizi morali invalidi, non si potrà sostenere che è sensata la distinzione tra giudizi interpretativi in senso specifico fondati e giudizi interpretativi

<sup>59</sup> Presuppongo, ovviamente, che sia valida la Legge di Hume (sulla quale vedi Celano, *Dialettica della giustificazione pratica*).

<sup>60</sup> Ecco, da questa prospettiva, lo schema della giustificazione di un giudizio interpretativo:

- (i) Ai testi di legge è bene attribuire il significato corrispondente alla volontà del legislatore.
- (ii) S è il significato corrispondente alla volontà del legislatore dell'enunciato legislativo F.
- (iii) Dunque, è bene attribuire a F il significato S.

in senso specifico infondati. Il cognitivismo e lo scetticismo etico, cioè, implicano rispettivamente forme di cognitivismo e di scetticismo interpretativo.

A questo punto, vi è poco da aggiungere sulla questione della distinzione tra giudizi interpretativi in senso generico fondati e giudizi interpretativi in senso generico infondati.

I giudizi interpretativi in senso generico possono essere giustificati sulla base degli argomenti dell'interpretazione in senso specifico e degli argomenti integrativi, e si può notare che all'interprete, così come si pone il problema della scelta degli argomenti dell'interpretazione in senso specifico, si pone il problema dell'uso e della scelta degli argomenti integrativi. È bene far uso dell'argomento della dissociazione, oppure sarebbe bene non farne uso e applicare la legge, se non alla lettera (poiché non sembra che ciò sia possibile), almeno a tutti i casi paradigmatici dei termini che in essa esprimono fattispecie normative? È bene colmare le lacune avvalendosi dell'argomento dell'analogia o invece dell'argomento *a contrario*? Anche la scelta degli argomenti integrativi può essere giustificata soltanto sulla base di giudizi di valore consistenti in giudizi morali.

Si può inoltre notare che l'uso stesso degli argomenti integrativi richiede direttamente o indirettamente giudizi morali. Questi giudizi sono infatti necessari per individuare i principi inespressi del diritto e gli scopi delle norme in base ai quali possono essere compiuti sia i ragionamenti analogici sia il ragionamento della dissociazione.

Dunque, i giudizi interpretativi in senso generico sono giustificabili sulla base di argomenti dell'interpretazione in senso specifico, di argomenti integrativi, dei giudizi morali necessari per la scelta di alcuni di questi argomenti a preferenza di altri e dei giudizi morali necessari per l'uso di alcuni di questi argomenti. Anche la distinzione tra giudizi interpretativi in senso generico fondati e giudizi interpretativi in senso generico infondati, insomma, è possibile solo se è possibile una distinzione tra giudizi morali validi e giudizi morali invalidi.

## *6. Quinta questione: giudizi interpretativi ragionevoli?*

Le questioni da affrontare adesso sono le seguenti: stipulando che un giudizio interpretativo sia ragionevole in una determinata comunità giuridica *CG* se (a) può essere giustificato sulla base di argomenti dell'interpretazione il cui uso è consentito in *CG* e (b) è coerente con i giudizi di valore accettabili in *CG*, è sensato distinguere tra *giudizi interpretativi ragionevoli* e *giudizi interpretativi irragionevoli* in una comunità giuridica *CG*? E ove ciò sia sensato, in ogni insieme o almeno in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio interpretativo ragionevole?

Riguardo a tali questioni, e in riferimento a una determinata comunità giuridica, esprimerebbe (i) una posizione di scetticismo estremo chi sostenesse che la distinzione tra giudizi interpretativi ragionevoli e irragionevoli è insensata, (ii) una posizione di scetticismo moderato chi sostenesse che la distinzione è sensata, ma che in ogni insieme di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è una pluralità di giudizi ragionevoli, (iii) una posizione di cognitivismo moderato chi sostenesse che la posizione è sensata, ma che soltanto in alcuni insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio ragionevole (mentre negli altri insiemi vi è una pluralità di giudizi ragionevoli), (iv) una posizione di cognitivismo estremo chi sostenesse che in ogni insieme di giudizi interpretativi contrastanti vi è un solo giudizio ragionevole.

Si deve notare che la questione se sia possibile distinguere tra giudizi interpretativi ragionevoli e irragionevoli, posta in relazione alla nostra comunità giuridica, risulta abbastanza simile a quella discussa nel precedente paragrafo. Nel paragrafo precedente si poneva il problema se l'uso degli argomenti dell'interpretazione ammessi nella nostra comunità giuridica trovi un limite, ovvero una disciplina, in un insieme di giudizi morali validi; nel presente paragrafo, invece, si pone il problema se l'uso degli argomenti dell'interpretazione ammessi nella nostra comunità giuridica trovi un limite, ovvero una disciplina, nei giudizi di valore accettabili in tale comunità. Ai fini della presente discussione è dunque opportuno ricordare quanto ho detto nel precedente paragrafo sulla necessità di giu-

dizi di valore nell'uso di alcuni argomenti dell'interpretazione, come ad esempio l'argomento teleologico e l'argomento dell'*analogia legis*, e nella scelta di alcuni argomenti dell'interpretazione a preferenza di altri.

La soluzione della questione adesso posta dipende principalmente da due fattori: (a) il significato precisamente attribuito ai termini ‘accettabile’ e ‘inaccettabile’, ovvero la precisazione dei criteri in base ai quali possono essere distinti giudizi di valore accettabili e inaccettabili nella nostra comunità giuridica; (b) il modo in cui viene concepita la comunità giuridica. Per quanto concerne questo secondo aspetto, bisogna infatti rilevare che diverse potrebbero essere le nostre conclusioni a seconda che concepissimo la comunità giuridica come l'insieme dei giudici e dei giuristi oppure come l'insieme degli individui che sottostanno all'ordinamento giuridico.

Non mi pronuncio qui sulla definizione di ‘accettabile’, né intendo condurre una discussione sulla base di una determinata definizione della comunità giuridica. Mi limito a rilevare che, secondo un'opinione piuttosto diffusa nella teoria dell'interpretazione giuridica, vi sono giudizi interpretativi che appaiono possibili ove si guardi alle regole linguistiche e giustificabili sulla base di argomenti dell'interpretazione ammessi nella nostra comunità giuridica, ma che non appaiono possibili ove ad essi sia richiesta la conformità con i valori condivisi nella nostra comunità. Tali giudizi, infatti, si pongono così chiaramente e irrimediabilmente in contrasto con questi valori che nessuna argomentazione sarebbe in grado di mostrare la coerenza con essi; pertanto, se fossero effettivamente avanzati da qualche giudice o giurista, è certo che non sarebbero presi seriamente in considerazione o susciterebbero soltanto reazioni stupite o scandalizzate. Ebbene, si può ritenere che questi giudizi interpretativi siano inaccettabili nella nostra comunità giuridica in quanto contrastanti con i giudizi di valore in essa accettabili. (In altri termini, si può ritenere che in genere i vincoli maggiori all'attività degli interpreti siano determinati dall'insieme di convinzioni diffuse, o dalla cultura condivisa, nella società in cui essi operano e, ancor più, nella ristretta comunità dei giuristi di cui fanno parte.)

Insomma, non sembra irragionevole ritenere che una discussione della

presente questione si concluderebbe con l'adozione dello scetticismo moderato o del cognitivismo moderato. Si concluderebbe cioè con l'idea che è possibile distinguere, anche se con qualche incertezza, tra giudizi interpretativi ragionevoli e irragionevoli, e che vi è una pluralità di giudizi ragionevoli in tutti gli insiemi di possibili giudizi interpretativi contrastanti, o, perlomeno, nella gran parte di essi.

## *Riferimenti bibliografici*

- Aarnio, Aulis, *The Rational as Reasonable*, Dordrecht, Kluwer, 1987.
- Alchourrón, Carlos E. e Bulygin, Eugenio, “Los límites de la lógica y el razonamiento jurídico”, trad. cast. di E. Bulygin, in C.E. Alchourrón e E. Bulygin, *Ánalisis lógico y derecho*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991 (“Limits of Logic and Legal Reasoning”, in A.A. Martino (a cura di), *Pre-proceedings of the III International Conference on LOGICA INFORMATICA DIRITTO*, vol. 2, Firenze, 1989).
- Alchourrón, Carlos E. e Bulygin, Eugenio, *Normative Systems*, Wien, Springer, 1971.
- Alexy, Robert, “Interpretazione giuridica”, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 64-71.
- Alston, William P., *Filosofia del linguaggio*, trad. it. di G. Sandri e R. Simili, Bologna, il Mulino, 1971 (*Philosophy of Language*, Englewood Cliffs (N.J.), Prentice-Hall, 1964).
- Ayer, Alfred J., *Linguaggio, verità e logica*, trad. it. di G. De Toni, Milano, Feltrinelli, 1961 (*Language, Truth and Logic*, New York, Oxford University Press, 1936; 2 ed., London, Gollancz, 1946).
- Barberis, Mauro, *Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*, Torino, Giappichelli, 2003.
- Barberis, Mauro, “Lo scetticismo immaginario. Nove obiezioni agli scettici à la génnoise”, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2000*, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 1-36.
- Barberis, Mauro, “Seguire norme giuridiche, ovvero: cos'avrà mai a che fare Wittgenstein con la teoria dell'interpretazione giuridica?”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 32, 2002, pp. 245-273.
- Barberis, Mauro, “Teologia dell'interpretazione. Sul primato retorico dello scetticismo interpretativo”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 32, 2002, pp. 285-303.
- Betti, Emilio, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, Giuffré, 1949; nuova ed. a cura di G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1971.
- Black, Max, “Indeterminatezza: un esercizio di analisi logica”, in M. Black, *Linguaggio e filosofia*, trad. it. di F. Salvoni, Milano, Bocca, 1953, pp. 29-75 (“Vagueness: An Exercise in Logical Analysis”, in M. Black, *Language and Philosophy*, Ithaca, Cornell University Press, 1949; già pubblicato in *Philosophy of Science*, 4, 1937).

- Black, Max, "Reasoning with Loose Concepts", *Dialogue*, 2, 1963-64, pp. 1-12.
- Bobbio, Norberto, "Formalismo giuridico", in N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, Comunità, 1965, pp. 79-100 (già pubblicato con il titolo "Sul formalismo giuridico", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, N.S., 1, 1958).
- Bobbio, Norberto, *Il positivismo giuridico*, Torino, Giappichelli, 1961; nuova ed., Torino, Giappichelli, 1996.
- Bobbio, Norberto, *L'analogia nella logica del diritto*, Torino, Memorie dell'Istituto Giuridico, 1938.
- Bonnecase, Julien, *L'Ecole de l'Exégèse en droit civil*, Paris, Boccard, 1924.
- Bottani, Andrea, *Verità e coerenza*, Milano, Angeli, 1989.
- Bulygin, Eugenio, "Sull'interpretazione giuridica", trad. it. di R. Guastini, in E. Bulygin, *Norme, validità, sistemi normativi*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 257-277 (già pubblicato in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 1992*, Torino, Giappichelli, 1992).
- Caiani, Luigi, *I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica*, Padova, CEDAM, 1954.
- Carnap, Rudolf, "Significato e sinonimia nelle lingue naturali", trad. it. di G. Usberti, in A. Bonomi (a cura di), *La struttura logica del linguaggio*, Milano, Bompiani, 1973, pp. 117-133 ("Meaning and Synonymy in Natural Languages", in R. Carnap, *Meaning and Necessity*, 2 ed., Chicago, University of Chicago Press, 1956; già pubblicato in *Philosophical Studies*, 6, 1955).
- Carnap, Rudolf, "Truth and Confirmation", in H. Feigl e W. Sellars (a cura di), *Reading in Philosophical Analysis*, New York, Appleton, 1949, pp. 119-127.
- Carrión, Genaro R., "Sull'interpretazione giuridica", trad. it. di R. Guastini, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico. Vol. 2*, Torino, Giappichelli, 1989, pp. 127-151 ("Sobre la interpretación en el derecho", in G.R. Carrión, *Notas sobre derecho y lenguaje*, 4 ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1990).
- Celano, Bruno, *Dialettica della giustificazione pratica*, Torino, Giappichelli, 1994.
- Chiassoni, Pierluigi, "Archimede o Eraclito? Sul primato retorico dello scetticismo", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 31, 2001, pp. 543-556.
- Chiassoni, Pierluigi, "L'ineluttabile scetticismo della «scuola genovese»", in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 1998*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 21-76.

- Chiassoni, Pierluigi, "L'interpretazione della legge: normativismo semiotico, scetticismo, giochi interpretativi", in *Studi in memoria di Giovanni Tarello. Vol. II: Saggi teorico-giuridici*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 121-161.
- Chiassoni, Pierluigi, "Precetti non logicamente strutturati", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 17, 1987, pp. 403-440.
- Chiassoni, Pierluigi, "Significato letterale: giuristi e linguisti a confronto (Another view of the Cathedral)", in V. Velluzzi (a cura di), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 1-63.
- Comanducci, Paolo, *Assaggi di metaetica due*, Torino, Giappichelli, 1998.
- Dascal, Marcelo e Wróblewski, Jerzy, "Transparency and Doubt: Understanding and Interpretation in Pragmatics and in Law", *Law and Philosophy*, 7, 1988, pp. 203-224.
- Diciotti, Enrico, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino, Giappichelli, 1999.
- Diciotti, Enrico, *Verità e certezza nell'interpretazione della legge*, Torino, Giappichelli, 1999.
- Dworkin, Ronald, "Diritto come letteratura", trad. it. di E. D'Orazio, in R. Dworkin, *Questioni di principio*, Milano, il Saggiatore, 1990, pp. 179-205 ("How Law is Like Literature", in R. Dworkin, *A Matter of Principle*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1985; già pubblicato in W.T. Mitchell (a cura di), *The Politics of Interpretation*, Chicago, The University of Chicago Press, 1983).
- Dworkin, Ronald, *L'impero del diritto*, trad. it. di L. Caracciolo di San Vito, Milano, il Saggiatore, 1989 (*Law's Empire*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1986).
- Dworkin, Ronald, "Non v'è davvero soluzione corretta nei casi difficili?", trad. it. di R. Guastini, in R. Dworkin, *Questioni di principio*, Milano, il Saggiatore, 1990, pp. 147-178 ("Is There Really No Right Answer in Hard Cases?", in R. Dworkin, *A Matter of Principle*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1985; già pubblicato in *New York University Law Review*, 53, 1978).
- Engisch, Karl, *Introduzione al pensiero giuridico*, trad. it. di A. Baratta e F. Giufrida Répaci, Milano, Giuffrè, 1970 (*Einführung in das juristische Denken*, Stuttgart, Kohlhammer, 1968).
- Esser, Josef, *Precomprendere e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, trad. it. di S. Patti e G. Zaccaria, Napoli, E.S.I., 1983 (*Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung*, Frankfurt am Main, Fischer Athenäum Taschenbücher, 1972).

- Ferrajoli, Luigi, "La semantica della teoria del diritto", in U. Scarpelli (a cura di), *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali*, Milano, Comunità, 1983, pp. 81-130.
- Fuller, Lon L., "Positivism and the Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart", *Harvard Law Review*, 71, 1957-58, pp. 630-672.
- Guastini, Riccardo, *Dalle fonti alle norme*, Torino, Giappichelli, 1990.
- Guastini, Riccardo, *Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Torino, Giappichelli, 1996.
- Guastini, Riccardo, *Il diritto come linguaggio*, Torino, Giappichelli, 2001.
- Guastini, Riccardo, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1993.
- Guastini, Riccardo, "Les juges créent-ils du droit? Les idées de Alf Ross", in corso di stampa in P. Brunet e E. Millard (a cura di), *Le Réalisme scandinave en question*, Rouen, Presses Universitairse de Rouen.
- Guastini, Riccardo, *Lezioni sul linguaggio giuridico*, Torino, Giappichelli, 1985.
- Guastini, Riccardo, "Realismo e antirealismo nella teoria dell'interpretazione", *Ragion pratica*, 17, 2001, pp. 43-52.
- Hart, Herbert L.A., *Il concetto di diritto*, trad. it. di M. Cattaneo, Torino, Einaudi, 1965 (*The Concept of Law*, London, Oxford University Press, 1961).
- Hart, Herbert L.A., "Il positivismo e la separazione tra diritto e morale", trad. it. di V. Frosini, in H.L.A. Hart, *Contributi all'analisi del diritto*, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 107-166 ("Positivism and the Separation of Law and Morals", *Harvard Law Review*, 1, 1958).
- Hospers, John, *An Introduction to Philosophical Analysis*, 2 ed., London, Routledge and Kegan Paul, 1967.
- Jori, Mario, "Formalismo", in *Digesto delle discipline privatistiche*, vol. 8, Torino, UTET, 1992, pp. 425-438.
- Jori, Mario e Pintore, Anna, *Manuale di teoria generale del diritto*, 2 ed., Torino, Giappichelli, 1995.
- Kelsen, Hans, *La dottrina pura del diritto*, trad. it. di M.G. Losano, Torino, Einaudi, 1966 (*Reine Rechtslehre*, 2 ed., Wien, Franz Deuticke, 1960).
- Lombardi Vallauri, Luigi, *Corso di filosofia del diritto*, Padova, Cedam, 1981.
- Luzzati, Claudio, *La vaghezza delle norme*, Milano, Giuffrè, 1990.
- Luzzati, Claudio, *L'interprete e il legislatore*, Milano, Giuffrè, 1999.
- MacCormick, Neil L., "I limiti della razionalità nel ragionamento giuridico", in N. MacCormick e O. Weinberger, *Il diritto come istituzione*, trad. it. di M.

- La Torre, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 257-279 (“The Limits of Rationality in Legal Reasoning”, in N. MacCormick e O. Weinberger, *An Institutional Theory of Law*, Dordrecht, Reidel, 1986; già pubblicato in A.-J. Arnaud, R. Hilpinen, J. Wróblewski (a cura di), *Juristische Logik, Rationalität und Irrationalität im Recht (Rechtstheorie, Beiheft 8)*, Berlin, Duncker & Humblot, 1985)
- MacCormick, Neil L., *Ragionamento giuridico e teoria del diritto*, trad. it. di A. Schiavello, Torino, Giappichelli, 2001 (*Legal Reasoning and Legal Theory*, 2 ed. Oxford, Clarendon Press, 1994).
- Mackie, John, *Etica: inventare il giusto e l'ingiusto*, trad. it. di B. de Mori, Torino, Giappichelli, 2001 (*Ethics. Inventing Right and Wrong*, London, Penguin, 1987).
- Marmor, Andrei, *Interpretation and Legal Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1992.
- Mazzarese, Tecla, “Interpretazione letterale: giuristi e linguisti a confronto”, in V. Velluzzi (a cura di), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 95-136.
- Moore, Michael “A Natural Law Theory of Interpretation”, *Southern California Law Review*, 58, 1985, pp. 277-398.
- Oppenheim, Felix E., “The Judge as Legislator”, in L. Gianformaggio e S. Paulson (a cura di), *Cognition and Interpretation of Law*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 289-294.
- Pastore, Baldassare, “Identità del testo, interpretazione letterale e contestualismo nella prospettiva ermeneutica”, in V. Velluzzi (a cura di), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 137-166.
- Pawlowski, Hans Martin, *Introduzione alla metodologia giuridica*, trad. it. di S. Mazzamuto e L. Nivarra, Milano, Giuffrè, 1993 (*Einführung in die juristische Methodenlehre*, Heidelberg, Müller, 1986).
- Peczenik, Aleksander, *On Law and Reason*, Dordrecht, Kluwer, 1989.
- Peirce, Charles S., “Vague”, in J.M. Baldwin (a cura di), *Dictionary of Philosophy and Psychology*, vol. 2, London, Macmillan, 1902, p. 748.
- Perelman, Chaïm, *Logica giuridica nuova retorica*, trad. it. di G. Crifò, Milano, Giuffrè, 1979 (*Logique juridique. Nouvelle rhétorique*, Paris, Dalloz, 1976).
- Raz, Joseph, “Intention in Interpretation”, in R.P. George (a cura di), *The Autonomy of Law*, Oxford, Clarendon Press, 1996, pp. 249-286.
- Redondo, María Cristina, “Teorías del derecho e indeterminación normativa”, *Doxa*, 20, 1997, pp. 177-196.

- Rescher, Nicholas, *The Coherence Theory of Truth*, Oxford, Clarendon Press, 1973.
- Ross, Alf, *Diritto e giustizia*, trad. it. di G. Gavazzi, Torino, Einaudi, 1965 (*On Law and Justice*, trad. ingl. di M. Dutton, London, Stevens, 1958; *Om ret og retfaerdighed*, København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1953).
- Russell, Bertrand, “Vagueness”, *Australasian Journal of Philosophy and Psychology*, 1, 1923, pp. 84-92.
- Scarpelli, Uberto, “Interpretazione”, in *Gli strumenti del sapere contemporaneo. Vol. 1: Le discipline*, Torino, UTET, 1985, pp. 570-577.
- Scarpelli, Uberto, “L’interpretazione. Premesse alla teoria dell’interpretazione giuridica”, in U. Scarpelli e V. Tomeo (a cura di), *Società, norme e valori. Saggi in onore di Renato Treves*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 141-165.
- Searle, John R., “Literal Meaning”, in J.R. Searle, *Expression and Meaning*, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, pp. 117-136 (già pubblicato in *Erkenntnis*, 13, 1978).
- Tarello, Giovanni, “Formalismo”, in G. Tarello, *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, il Mulino, 1974, pp. 19-50 (già pubblicato in *Novissimo digesto italiano*, vol. 7, Torino, UTET, 1961).
- Tarello, Giovanni, “Introduzione al linguaggio precettivo”, in G. Tarello, *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, il Mulino, 1974, pp. 135-269 (già pubblicato in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 7, 1968).
- Tarello, Giovanni, “La Scuola dell’esegesi e la sua diffusione in Italia”, in G. Tarello, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 69-101 (già pubblicato in *Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa*, Milano, Giuffrè, 1969).
- Tarello, Giovanni, *L’interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980.
- Troper, Michel, *Per una teoria giuridica dello stato*, trad. it. di A. Carrino, P. Comanducci, E. De Sio, G. Stella, Napoli, Guida, 1998 (*Pour une théorie juridique de l’Etat*, Paris, Presses Universitaires de France, 1994).
- Troper, Michel, “Una teoria realista dell’interpretazione”, trad. it. di R. Guastini, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 29, 1999, pp. 473-493.
- Twining, William e Miers, David, *Come far cose con regole*, trad. it. di G. Garbarino, Milano, Giuffrè, 1990 (*How to Do Things with Rules. A Primer of Interpretation*, 2 ed., London, Weidenfeld and Nicolson, 1982).
- Ullmann, Stephen, *Semantica*, trad. it. di A. Baccarini e L. Rosiello, Bologna, il Mulino, 1966 (*Semantics: An Introduction to the Science of Meaning*, Oxford, Blackwell, 1962).

- van de Kerchove, Michel, "La teoria degli atti linguistici e la teoria dell'interpretazione giuridica", trad. it. di A.M. Campanale, in P. Amselek (a cura di), *Teoria degli atti linguistici. Etica e diritto*, Torino, Giappichelli, 1991, pp. 245-290 ("La théorie des actes de langage et la théorie de l'interprétation juridique", in P. Amselek (a cura di), *Théorie des actes de langage, éthique et droit*, Paris, Presses Universitaires de France, 1986).
- Villa, Vittorio, "Condizioni per una teoria della interpretazione giuridica", in V. Velluzzi (a cura di), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 167-187.
- Waismann, Friedrich, "Verifiability", *Proceedings of the Aristotelian Society*, Suppl. Vol. 19, 1945, pp. 119-150.
- White, Alan R., *Verità*, trad. it. di G. Mininni, Roma, Armando, 1980 (*Truth*, London, Macmillan, 1970).
- Williams, Glanville, "Language and the Law", *Law Quarterly Review*, 61, 1945, pp. 71-86, 179-195, 293-303, 384-406, e 62, 1946, pp. 387-406.
- Wittgenstein, Ludwig, *Ricerche filosofiche*, trad. it. di R. Piovesan e M. Trinchero, Torino, Einaudi, 1978 (*Philosophische Untersuchungen*, Oxford, Blackwell, 1953).
- Wróblewski, Jerzy, "Fuzziness of Legal System", in U. Kangas (a cura di), *Essays in Legal Theory in Honor of Kaarle Makkonen*, Vammala, 1983, pp. 313-330.
- Wróblewski, Jerzy, "Il ragionamento giuridico nell'interpretazione del diritto", trad. it. di P. Comanducci, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico. Volume 2*, Torino, Giappichelli, 1989, pp. 267-302 ("Legal Reasoning in Legal Interpretation", *Logique et analyse*, 12, 1969).
- Wróblewski, Jerzy, *The Judicial Application of Law*, a cura di Z. Bankowski e N. MacCormick, Kluwer, Dordrecht, 1992 (*Sadowe Stosowanie Prawa*, Warszawa, 1972).
- Wróblewski, Jerzy, "Una base semantica per la teoria dell'interpretazione giuridica", trad. it di G. Lombardi, in U. Scarpelli (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano, Edizioni di Comunità, 1976, pp. 347-373 ("Semantic Basis of the Theory of Legal Interpretation", *Logique et Analyse*, 21-24, 1963).



**COLLANE ATTIVATE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE,  
GIURIDICHE, POLITICHE E SOCIALI (DI GIPS)  
DELL'UNIVERSITÀ DI SIENA**

**Collana Monografie**

1. Stefano Berni, *Per una filosofia del corpo. Heidegger e Foucault interpreti di Nietzsche*.
2. Paolo Zanotto, *Il movimento libertario americano dagli anni Sessanta ad oggi: radici storico-dottoriali e discriminanti ideologico-politiche.*

**Collana Studi e ricerche**

1. Fabio Berti (a cura di), *Processi migratori e appartenenza*.
2. Fabio Berti (a cura di), *Cooperazione sociale e imprenditorialità giovanile*.
3. Lorenz Nasi, *Tunibamba. L'utopia di uno sviluppo alternativo in un progetto di cooperazione allo sviluppo*.

**Collana Working papers**

1. Sergio Amato, *Partiti, associazioni di interessi e primato dell'amministrazione nel pensiero politico tedesco tra la metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale*, 1991
2. Maurizio Cotta, *Élite unification and democratic consolidation in Italy: an historical overview*, 1991
3. Paul Corner, *Women and fascism. Changing family roles in the transition from an agricultural to an industrial society*, 1991
4. Donatella Cherubini, *Bonomi e Modigliani: due riformisti a confronto*, 1992
5. Mario Ascheri, *I giuristi, l'umanesimo e il sistema giuridico dal Medioevo all'Età Moderna*, 1992
6. Michele Barbieri, *Politica e politiche nel Götz von Berlichingen*, 1992
7. Roberto De Vita, *Società in trasformazione e domanda etica*, 1992
8. Floriana Colao, *Liberà e "statificazione" nell'Università liberale*, 1992
9. Maurizio Cotta, *New party systems after the dictatorship: dimensions of analysis. The european cases in a comparative perspective*, 1993
10. Pierangelo Isernia, *Pressioni internazionali e decisioni nazionali. Una analisi comparata della decisione di schierare missili di teatro in Italia, Francia e Germania Federale*, 1993
11. Federico Valacchi, *Per una definizione del ceto mercantile italiano durante il xvii secolo: il caso Giuseppe Rossano*, 1993
12. Letizia Gianformaggio, *Le ragioni del realismo giuridico come teoria dell'istituzione o dell'ordinamento concreto*, 1993
13. Roberto Tofanini, *La tutela della dos: le retentiones. Appunti per una ricerca*, 1993
14. Simone Neri Serneri, *Labour and nation building in Italy, 1918-1950: mass parties and the democratic state*, 1993
15. Ariane Landuyt, *Il modello "rimosso". Pragmatismo, etica, solidarietà e principio federativo nelle interrelazioni fra socialismo belga e socialismo italiano*, 1994
16. Enrico Diciotti, *Verità e discorso nel diritto: il caso dell'interpretazione giudiziale*, 1994
17. Maria Assunta Ceppari Ridolfi, *La lite del grano: un terratico conteso tra Sant'Antimo e Castelnuovo dell'Abate (1421)*, 1994
18. Stefano Maggi, *Le ferrovie nell'Africa italiana: aspetti economici, sociali e strategici*, 1995
19. Fabio Grassi Orsini, *La Diplomazia Fascista*, 1995
20. Luca Verzichelli, *Le politiche di bilancio. Il debito pubblico da risorsa a vincolo*, 1995
21. Maurizio Cotta, *L'Ancien Régime et la Révolution ovvero La crisi del governo di partito all'italiana*, 1995
22. Gerhard A. Ritter, *The upheaval of 1890/91 and the Historian*, 1995
23. Daniele Pasquinucci, *Altiero Spinelli Consigliere del Principe. La lotta per la Federazione Europea negli anni Sessanta*, 1996
24. Valeria Napoli, *Il laurismo: problemi di interpretazione*, 1996
25. Vito Velluzzi, *Analogia giuridica ed interpretazione estensiva: usi ed abusi in diritto penale*, 1996
26. Maurizio Cotta, Luca Verzichelli, *Italy: from constrained coalitions to alternating governments?* 1996
27. Mario Ascheri, *La renaissance à Sienne (1355-1559)*, 1997
28. Roberto De Vita, *Incertezza, Pluralismo, Democrazia*, 1997
29. Jean Blondel, *Institutions et comportements politiques italiens. "Anomalies et miracles"*, 1997
30. Gerardo Nicolosi, *Per una storia dell'amministrazione provinciale di Siena. Il personale elettivo (1865-1936) fonti, metodologia della ricerca e costruzione della banca dati*, 1997
31. Andrea Ragusa, *Per una storia di Rinascita*, 1998
32. Fabio Berti, *Immigrazione e modelli familiari. I*

- primi risultati di una ricerca empirica sulla comunità islamica di Colle Val d'Elsa e sulla comunità cinese di San Donnino*, 1998
33. Roberto De Vita, *Religione e nuove religiosità*, 1998
  34. Mario Galleri, *La rappresentazione della Resistenza (1955-1975)*, 1998
  35. Gianni Silei, *Le socialdemocrazie europee e le origini dello Stato sociale (1880-1939)*, 1999
  36. Roberto De Vita, *Il cappello degli ebrei. Considerazioni sociologiche attorno alla fine della vita*, 1999
  37. Luigi Pirone, *Il cattolicesimo sociale di Carlo Maria Curci*, 1999
  38. Andrea Ragusa, *Sulla generazione di Bad Godesberg. Appunti e proposte bibliografiche*, 1999
  39. Unico Rossi, *La cittadinanza oggi. Elementi di discussione dopo Thomas H. Marshall*, 2000.

Gli arretrati possono essere richiesti al Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, Tel. 0577/235290, Fax 0577/235292, e-mail bartali@unisi.it

#### Collana Documenti di Storia

1. D. Ciampoli, *Il Capitano del Popolo a Siena nel primo Trecento* (1984).
2. I. Calabresi, *Montepulciano nel Trecento. Contributi per la storia giuridica e storia istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340 c.-1374) dello statuto del 1337* (1987).
3. Comune di Abbadia San Salvatore, Abbadia San Salvatore. *Comune e monastero in testi del secolo XIV-XVIII* (1986).
4. *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, I, Documenti raccolti da M. Ascheri e D. Ciampoli (1986).
5. *Siena e il suo territorio nel Rinascimento*, II, Documenti raccolti da M. Ascheri e D. Ciampoli (1990).
6. M. Salem Elsheik, *In Val d'Orcia nel Trecento: lo statuto signorile di Chiarentana* (1990).
7. *Antica legislazione della Repubblica di Siena*, a cura di M. Ascheri (1993).
8. Abbadia San Salvatore. *Una comunità autonoma nella Repubblica di Siena, con edizione dello statuto (1434-sec. XVIII)*, a cura di M. Ascheri e F. ManCUSO, trascrizioni di D. Guerrini, S. Guerrini e I. Imberciadori - carta del territorio di S. Mambrini, con un contributo di D. Ciampoli (1994).
9. V. Passeri, *Indici per la storia della Repubblica di Siena* (1993).
10. *Gli insediamenti della Repubblica di Siena nel 1318*, a cura di L. Neri e V. Passeri (1994).
11. *Bucine e la Val d'Ambra nel Dugento. Gli ordini dei Conti Guidi*, a cura di M. Ascheri, M.A. Ceppari, E. Jacona, P. Turrini (1995).
12. *Tra Siena e Maremma. Pari e il suo statuto*, a cura di L. Nardi e F. Valacchi (1995).
13. *Gli albori del Comune di San Gimignano e lo statuto del 1314*, a cura di M. Brogi, con contributi di M. Ascheri - Ch. M. de la Roncière - S. Guerrini (1995).
14. *Il Libro Bianco di San Gimignano. I documenti più antichi del Comune (secc. XII-XIV)*, a cura di D. Ciampoli, I. Vichi, D. Waley (1996).
15. M. Chiantini, *Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Gimignano 1246-1310* (1996).
16. A. Dani, *Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi statuti*.
17. *L'inventario dell'Archivio storico del Comune di Massa Marittima*, a cura di S. Soldatini (1996).
18. F. Bertini, *Feudalità e servizio del Principe nella Toscana del '500* (1996).
19. M. Chiantini, *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XIV-XVI*. (1996).
20. G. E. Franceschini, *Lo statuto del Comune di Montrotondo (1578)* (1997).
21. P. Turrini, "Per honore et utile della città di Siena". *Il Comune e l'edilizia nel Quattrocento* (1997).
22. D. Maggi, *Memorie storiche della terra di Chianciano per servire alla storia di Siena*, a cura di B. Angeli (1997).
23. M. Ascheri, *I giuristi e le epidemie di peste (secoli XIV-XVI)* (1997).
24. *Monticiano e il suo territorio*, a cura di M. Borrelli e M. Borrelli (1997).
25. M. Gattoni da Camogli, *Pandolfo Petrucci e la politica estera della Repubblica di Siena (1487-1512)* (1997).
26. *Lo statuto del Comune di Chiusdino (1473)*, a cura di A. Picchianti. Presentazione di D. Ciampoli (1998).
27. A. Dani, *I Comuni dello Stato di Siena e le loro assemblee (secc. XIV-XVIII). I caratteri di una cultura giuridico-politica* (1998).
28. M. A. Ceppari, *Maghi, streghe e alchimisti a Siena e nel suo territorio (1458-1571)* (1999).
29. *Rare Law Books and the Language of Catalogues*, a cura di M. Ascheri e L. Mayali con la collaborazione di S. Pucci (1999).
30. S. Pucci, *Lo statuto dell'Isola del Giglio del 1558* (1999).

31. M. Filippone, G.B. Guasconi, S. Pucci, *Una signoria nella Toscana moderna. Il Vescovado di Murlo (Siena) nel secolo XVIII* (1999).
32. *Un grande ente culturale senese: l'istituto di Celso Tolomei, nobile collegio - concitto nazionale (1676-1997)*, a cura di R. Giorgi (2000).
33. E. Mecacci, *Condanne penali fra normativa e prassi nella Siena dei Nove. Frammenti di registri del primo Trecento (con una breve nota sulla storia di Arcidosso)*, (2000).
34. M. Falorni, *Arte, cultura e politica a Siena nel primo Novecento. Fabio Bargagli Petrucci (1875-1939)*, (2000).
35. O. Di Simplicio, *Inquisizione, stregoneria, medicina. Siena e il suo Stato (1580-1721)*, 2000.
36. *Siena e il suo territorio nel rinascimento* (2000)
37. C. Shaw, *L'ascesa al potere di Pandolfo Petrucci il Magnifico, Signore di Siena*, (2001)
38. *Siena e Maremma nel Medioevo*, a cura di Mario Ascheri, (2001)
39. G. Merlotti, *Tavole cronologiche di tutti i Rettori antichi e moderni delle parrocchie della Diocesi di Siena fino all'anno 1872*, trascrizione di Mino Marchetti, (2001)
40. *Gli archivi della Camera del Lavoro di Grosseto nella Biblioteca di Follonica*, inventario a cura di Simonetta Soldatini, (2002)
1. *Statuti medievali e moderni del Comune di Trequanda (sec. XIII-XVII)*, a cura di L. Gatti, A. Tonioni, D. Ciampoli e P. Turrini (2002).
42. A. Ciompi, *Monticiano e il suo beato* (2002).
43. V. Passeri, *Fonti per la storia delle località della Provincia di Siena* (2002).
44. M. Ilari, *Famiglie, località, istituzioni di Siena e del suo territorio* (2002).
45. M. Scarpini, *Vivat foelix. Il Palazzo dei Diavoli a Siena: storia, architettura, civiltà* (2002).
46. M. A. Ceppari Ridolfi, *Siena e i figli del segreto incantesimo. Diavoli, streghe e inquisitori all'ombra del Mangia*, con un saggio di Vinicio Serino (2003).
47. P. Turrini, *De occulta philosophia. Cultura accademica e pratiche esoteriche a Siena alla metà del XVI secolo*, con un commento di V. Serino (2003).
48. R. Terziani, *Il governo di Siena dal medioevo all'età moderna. La continuità repubblicana al tempo dei Petrucci (1487-1525)* (2002).

Per informazione sulla disponibilità degli arretrati rivolgersi al Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, Tel. 0577/235296, Fax 0577/235292, e-mail puccis@unisi.it

Collana *Occasional papers* del CIRCaP, Centro interdipartimentale di ricerca sul cambiamento politico

1. Maurizio Cotta, Alfio Mastropaoletti, Luca Verzichelli, *Italy: Parliamentary elite transformations along the discontinuous road of democratization*
2. Paolo Bellucci, Pierangelo Isernia, *Massacring in front of a blind audience*
3. Sergio Fabbrini, *Chi guida l'esecutivo? Presidenza della Repubblica e Governo in Italia (1996-1998)*
4. Simona Oreglia, *Opinione pubblica e politica estera. L'ipotesi di stabilità e razionalità del pubblico francese in prospettiva comparata*
5. Robert Dahl, *The past and future of democracy*
6. Maurizio Cotta, *On the relationship between party and government*
7. Jean Blondel, *Formation, life and responsibility of European executive*
8. Maurice Croisat, Jean Marcou, *Lo Stato e le comunità locali: la tradizione francese*

Gli arretrati possono essere richiesti alla segreteria del CIRCaP, Tel. 0577/235299, Fax 0577/235292, e-mail circap@unisi.it

Collana del CRIE, Centro di ricerca sull'integrazione europea

1. Ariane Landuyt (a cura di), *Interessi nazionali e idee federaliste nel processo di unificazione europea*
2. Daniele Pasquinucci, *Altiero Spinelli e la sinistra italiana dal centro sinistra al compromesso storico*
3. Ariane Landuyt (a cura di), *L'Unione europea. Un bilancio alle soglie del Duemila*

Collana *European studies papers* del CRIE, Centro di ricerca sull'integrazione europea

1. Simona Guerra, *La Polonia e l'allargamento ad Est dell'Unione europea: le posizioni della Francia e della Germania*
2. Carmen Freire da Costa, *L'identité européenne et les droits de l'homme*

Gli arretrati possono essere richiesti alla segreteria del CRIE, Tel. 0577/235297, Fax 0577/235292, e-mail crie@unisi.it

---

Finito di stampare nel mese di Dicembre 2003  
presso le Edizioni Cantagalli